EUAA/MB/2024/070

Decisione n. 161 del consiglio di amministrazione
del 13 marzo 2024

che stabilisce una metodologia comune per il meccanismo di monitoraggio dell'applicazione operativa e tecnica del sistema europeo comune di asilo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ([1]) (di seguito il «regolamento EUAA»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, e l'articolo 41, paragrafo 1, lettera x),

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

1) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento EUAA, l'Agenzia, in stretta cooperazione con la Commissione, istituisce un meccanismo di monitoraggio al fine di monitorare l'applicazione operativa e tecnica del sistema europeo comune di asilo («CEAS») allo scopo di prevenire o di individuare eventuali carenze dei sistemi di asilo e accoglienza degli Stati membri e di valutarne la capacità e la preparazione a gestire situazioni di pressione sproporzionata, al fine di rafforzare l'efficacia di tali sistemi.

2) A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento EUAA, il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo e in consultazione con la Commissione, definisce una metodologia comune per il meccanismo di monitoraggio. La metodologia comune dovrebbe includere criteri oggettivi in base ai quali deve essere effettuato il monitoraggio, una descrizione dei metodi, dei processi e degli strumenti per il meccanismo di monitoraggio, quali l'organizzazione pratica delle visite in loco, comprese le visite con breve preavviso, e le norme e i principi per la costituzione delle squadre di esperti.

3) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento EUAA, la Commissione è stata consultata sull'istituzione del meccanismo di monitoraggio mediante scambi bilaterali e per iscritto.

4) Il 22 febbraio 2023 è stato istituito un gruppo consultivo di monitoraggio composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione nonché dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) in qualità di osservatore sotto il coordinamento dell'Agenzia. L'obiettivo è stato quello di fornire competenze tecniche per la preparazione della metodologia comune, attraverso ampie discussioni sui risultati attesi nel corso di sette

([1]) Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1).

riunioni e nell'ambito delle comunicazioni scritte presentate tra l'aprile 2023 e il febbraio 2024.

5) Il 29 febbraio 2024 si è tenuta una riunione tematica del consiglio di amministrazione dedicata al monitoraggio durante la quale [è stato raggiunto un accordo sulla metodologia di monitoraggio proposta].

6) A norma dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera x), del regolamento EUAA, il consiglio di amministrazione adotta una decisione che stabilisce una metodologia comune per il meccanismo di monitoraggio,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Metodologia di monitoraggio

La metodologia comune per il meccanismo di monitoraggio dell'applicazione operativa e tecnica del CEAS, allegata alla presente decisione, è adottata.

Articolo 2
Rete di monitoraggio

L'Agenzia istituisce una rete di monitoraggio in linea con le disposizioni di cui al capitolo 13 dell'allegato della presente decisione che sostituisce il gruppo consultivo di monitoraggio istituito il 22 febbraio 2023.

Articolo 3
Trasparenza

La presente decisione è resa pubblica sul sito web dell'Agenzia.

Articolo 4
Entrata in vigore e riesame

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. La presente decisione sarà riesaminata al fine di rispecchiare le modifiche legislative rilevanti e gli insegnamenti tratti dalla fase pilota.

Fatto a La Valletta (porto)

Per il consiglio di amministrazione

Firma sul documento

Evelina Gudzinskaitė
Presidente del consiglio di amministrazione

Allegato: Metodologia comune per il meccanismo di monitoraggio dell'applicazione operativa e tecnica del CEAS

Allegato

Metodologia comune per il meccanismo di monitoraggio dell'applicazione operativa e tecnica del CEAS

Indice

Indice 5

Acronimi e abbreviazioni 7

Definizioni 8

1 Introduzione 10

1.1 Contesto 10

1.2 Scopo e portata del meccanismo di monitoraggio 10

2 Principi guida 13

3 Processo di monitoraggio 15

3.1 Tipi di monitoraggio 15

3.2 Fasi del monitoraggio 15

3.3 Interlocutori, ruoli e responsabilità 18

4 Criteri oggettivi 20

4.1 Criteri oggettivi generali 20

4.2 Criteri oggettivi settoriali 22

5 Quadro per la raccolta e l'analisi delle informazioni 26

5.1 Elementi chiave per la raccolta e l'analisi delle informazioni 26

5.2 Fonti di informazione ai fini del monitoraggio 27

6 Strumenti ai fini del meccanismo di monitoraggio 31

6.1 Questionario per gli Stati membri 31

6.2 Campionamenti di casi 32

6.3 Strumenti per la visita in loco 36

7 Formulazione delle risultanze e delle raccomandazioni in esito al monitoraggio 39

7.1 Relazione di monitoraggio 39

7.2 Risultanze 40

7.3 Raccomandazioni 41

7.4 Politica di divulgazione della relazione di monitoraggio 42

8 Aspetti procedurali per il monitoraggio 43

8.1 Norme e principi per la costituzione delle squadre di esperti 43

8.1.1 Composizione delle squadre di esperti 43
8.1.2 Struttura e dimensioni delle squadre di esperti 44
8.1.3 Costituzione della squadra di esperti 46
8.1.4 Istituzione del registro di monitoraggio 47
8.1.5 Criteri generali per la nomina di esperti degli Stati membri nel registro di monitoraggio 47
8.1.6 Formazione, selezione e nomina nelle squadre di esperti 48
8.1.7 Attuazione 49
8.2 Disposizioni pratiche per la visita in loco 49
8.2.1 Regole generali per l'organizzazione delle visite in loco 49
9 Quadro specifico per la pianificazione di emergenza **52**
10 Quadro specifico per il monitoraggio ad hoc **55**
11 Programma di monitoraggio: struttura e criteri di raggruppamento **58**
11.1 Monitoraggio per paese: raggruppamento degli Stati membri 59
11.2 Monitoraggio tematico: programma annuale di monitoraggio tematico 59
11.3 Monitoraggio ad hoc 60
12 Protezione dei dati personali ai fini del meccanismo di monitoraggio **61**
13 Ruolo della rete di monitoraggio **62**
14 Revisione della metodologia di monitoraggio **63**

Acronimi e abbreviazioni

CEAS	Sistema europeo comune di asilo
Commissione	Commissione europea
Coordinatore nazionale	Coordinatore nazionale di monitoraggio
DCA (rifusione)	Direttiva sulle condizioni di accoglienza – direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)
DPA (rifusione)	Direttiva sulle procedure d'asilo (rifusione) – direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)
EUAA	Agenzia dell'Unione europea per l'asilo
MAG	Gruppo consultivo di monitoraggio
Metodologia	Metodologia comune per il meccanismo di monitoraggio
MoNet	Rete di monitoraggio
OSC	Organizzazioni della società civile
Regolamento Dublino III	Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)
Regolamento EUAA	Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010
Stati membri	Stati membri dell'Unione europea
UE	Unione europea
UNHCR	Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati

Definizioni

Ai fini della metodologia di monitoraggio:

Metodologia di monitoraggio: una «metodologia comune per il meccanismo di monitoraggio che comprende i criteri oggettivi in base ai quali deve essere effettuato il monitoraggio e una descrizione dei metodi, dei processi e degli strumenti per il meccanismo di monitoraggio, quali l'organizzazione pratica delle visite in loco, comprese le visite con breve preavviso, e le norme e i principi per la costituzione delle squadre di esperti» (articolo 14, paragrafo 2, del regolamento EUAA).

Monitoraggio: il monitoraggio condotto nel quadro del meccanismo di monitoraggio riguardante «l'applicazione operativa e tecnica di tutti gli aspetti del CEAS di uno Stato membro [monitoraggio per paese] o gli aspetti tematici o specifici del CEAS con riferimento a tutti gli Stati membri [monitoraggio tematico] oppure effettuato su iniziativa dell'Agenzia EUAA o su richiesta della Commissione qualora sussistano serie preoccupazioni riguardanti il funzionamento dei sistemi di asilo o di accoglienza di uno Stato membro [monitoraggio ad hoc]» (articolo 15, paragrafo 1, del regolamento EUAA).

Monitoraggio per paese: un monitoraggio riguardante «l'applicazione operativa e tecnica di tutti gli aspetti del CEAS» in uno specifico Stato membro [articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento EUAA].

Monitoraggio ad hoc: monitoraggio condotto «[o]gniqualvolta l'analisi delle informazioni sulla situazione dell'asilo di cui all'articolo 5 del regolamento EUAA sollevi serie preoccupazioni riguardanti il funzionamento dei sistemi di asilo o di accoglienza di uno Stato membro» e avviato dall'Agenzia di propria iniziativa in consultazione con la Commissione o su richiesta di quest'ultima (articolo 15, paragrafo 2, del regolamento EUAA).

Monitoraggio tematico: un monitoraggio incentrato su «gli aspetti tematici o specifici del CEAS con riferimento a tutti gli Stati membri» [articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento EUAA].

Coordinatore di monitoraggio dell'Agenzia EUAA: il membro del personale dell'Agenzia EUAA che funge da coordinatore di un monitoraggio per paese o tematico.

Coordinatore nazionale di monitoraggio: il rappresentante principale dello Stato membro e il supplente, che si occupano del coordinamento del monitoraggio e fungono da principali punti di contatto per la rete di monitoraggio.

Programma di monitoraggio: il programma che indica «gli Stati membri i cui sistemi di asilo e di accoglienza devono essere monitorati in un determinato anno. Il programma di monitoraggio garantisce che ogni Stato membro sia controllato almeno una volta per ogni periodo di cinque anni» (articolo 15, paragrafo 1, del regolamento EUAA). Il programma di monitoraggio riguarda sia il monitoraggio per paese sia il monitoraggio tematico.

Ciclo di monitoraggio: un periodo di cinque anni durante il quale un monitoraggio per paese è effettuato almeno una volta per tutti gli Stati membri (articolo 15, paragrafo 1, del regolamento EUAA).

Squadra di esperti: una squadra istituita ai fini di un monitoraggio da parte del direttore esecutivo e «composta da esperti appartenenti al personale dell'Agenzia, della Commissione e, se necessario, degli Stati membri e, in qualità di osservatore, dell'UNHCR» [articolo 47, paragrafo 5, lettera p), del regolamento EUAA].

Visita in loco: la visita nello Stato membro esaminato effettuata dalle squadre di esperti ai fini del monitoraggio (articolo 14, paragrafo 5).

Visita con breve preavviso: la visita in loco effettuata ai fini di un monitoraggio ad hoc in linea con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento istitutivo dell'Agenzia EUAA. «Nel caso delle visite con breve preavviso, il direttore esecutivo informa lo Stato membro interessato con un preavviso di 72 ore» (articolo 14, paragrafo 7, del regolamento EUAA).

Registro di monitoraggio: il registro degli esperti degli Stati membri istituito e gestito dall'Agenzia EUAA ai fini del meccanismo di monitoraggio.

1 Introduzione

1.1 Contesto

Il regolamento EUAA ([2]) prevede l'istituzione del meccanismo di monitoraggio (articoli 14 e 15). A questo proposito, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia EUAA, su proposta del direttore esecutivo e in consultazione con la Commissione europea, stabilisce una metodologia comune per il meccanismo di monitoraggio.

A tal fine, l'Agenzia EUAA ha avviato la definizione del meccanismo di monitoraggio nell'ambito del proprio programma di transizione nel novembre 2022. Per favorire un approccio collaborativo nello sviluppo della metodologia, nel marzo 2023 è stato istituito un gruppo consultivo di monitoraggio (*Monitoring Advisory Group*, MAG) per la consultazione sugli aspetti tecnici del meccanismo di monitoraggio. Composto da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione europea (Commissione) e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) in qualità di osservatore, il MAG ha fornito un feedback sulla bozza dei risultati attesi, sia per iscritto sia nell'ambito delle riunioni organizzate tra l'aprile 2023 e il febbraio 2024.

La metodologia stabilisce i criteri oggettivi per la conduzione del monitoraggio, delinea i metodi, i processi e gli strumenti del meccanismo di monitoraggio, fornisce il quadro di riferimento per la raccolta e l'analisi delle informazioni ai fini del monitoraggio e affronta gli aspetti procedurali, come l'organizzazione delle visite in loco e l'istituzione di squadre di esperti, oltre a norme e principi.

1.2 Scopo e portata del meccanismo di monitoraggio

In linea con l'articolo 78 TFUE, l'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti. Il sistema europeo comune di asilo (CEAS) mira a costituire uno spazio comune di protezione e solidarietà all'interno dell'UE istituendo procedure di asilo e accoglienza eque ed efficaci, basate su standard di protezione elevati, prevenendo o riducendo i movimenti secondari all'interno dell'Unione e aumentando la fiducia reciproca tra gli Stati membri.

L'Agenzia EUAA «monitora l'applicazione operativa e tecnica del CEAS allo scopo di aiutare gli Stati membri a migliorare l'efficienza dei loro sistemi di asilo e accoglienza» [articolo 2, paragrafo 1, lettera q), del regolamento EUAA].

Il regolamento EUAA (articolo 14, paragrafi 1 e 2) conferisce all'Agenzia il mandato di istituire:

([2]) Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010.

un meccanismo di monitoraggio al fine di monitorare l'applicazione operativa e tecnica del CEAS [di seguito «monitoraggio»] allo scopo di prevenire o di individuare eventuali carenze dei sistemi di asilo e accoglienza degli Stati membri e di valutarne la capacità e la preparazione a gestire situazioni di pressione sproporzionata, al fine di rafforzare l'efficacia di tali sistemi.

Il meccanismo di monitoraggio riguarda in particolare:

il meccanismo di determinazione dello Stato membro competente per l'esame delle domande di protezione internazionale istituito dal regolamento (UE) n. 604/2013, le procedure relative alla protezione internazionale, l'applicazione dei criteri di valutazione delle esigenze di protezione e la natura della tutela offerta, tenendo conto anche del rispetto dei diritti fondamentali, delle garanzie di protezione dei minori e delle esigenze particolari delle persone in situazioni vulnerabili;

la disponibilità e le capacità del personale in termini di traduzione e interpretazione e le capacità del personale di trattare e gestire efficacemente e correttamente i casi di asilo, compresa la gestione dei ricorsi, fatta salva l'indipendenza giudiziaria e nel pieno rispetto dell'organizzazione del sistema giudiziario di ciascuno Stato membro;

in relazione all'accoglienza: le condizioni, la capacità, le infrastrutture e le attrezzature e, nella misura del possibile, le risorse finanziarie.

È importante notare che il recepimento delle disposizioni del CEAS nella legislazione nazionale non rientra nell'ambito del meccanismo di monitoraggio dell'Agenzia EUAA. La Commissione è competente a garantire che le disposizioni recepite siano attuate nel rispetto delle scadenze previste. Questa responsabilità spetta esclusivamente alla Commissione europea.

Criteri oggettivi

Il monitoraggio è effettuato sulla base di criteri oggettivi strutturati in linea con le diverse disposizioni del CEAS e integrati da una serie di criteri relativi alla pianificazione e alla preparazione di emergenza. I criteri oggettivi sono presentati nel capitolo 4 Criteri oggettivi della presente metodologia.

Applicazione geografica

Il regolamento EUAA è vincolante per tutti gli Stati membri dell'UE ([3]) ad eccezione della Danimarca. In linea con il considerando 63, la Danimarca non partecipa all'adozione del regolamento e non è soggetta alla sua applicazione.

La cooperazione con i paesi associati, in particolare l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera, è definita negli accordi conclusi con l'Unione in linea con il considerando 65 e l'articolo 34 del regolamento EUAA. Tali accordi comprenderanno disposizioni relative alla partecipazione alle

([3]) Gli Stati membri dell'UE sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda (clausola di *opt-in* o di partecipazione), Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

iniziative intraprese dall'Agenzia, ai contributi finanziari, alla partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e del personale.

Entrata in vigore

In linea con l'articolo 73 del regolamento EUAA, le disposizioni del regolamento relative al meccanismo di monitoraggio diventeranno applicabili il 31 dicembre 2023 e, inizialmente, il seguito dato a un monitoraggio sarà limitato alla condivisione delle risultanze con lo Stato membro interessato per consentire a quest'ultimo di formulare osservazioni.

L'entrata in vigore di una seconda fase del monitoraggio – che comprende l'elaborazione e la presentazione di raccomandazioni sottoposte all'adozione del consiglio di amministrazione, la trasmissione delle raccomandazioni al Parlamento europeo e l'informazione fornita alla Commissione europea sull'attuazione delle raccomandazioni e su eventuali ulteriori misure in caso di mancato rispetto delle raccomandazioni – è stata subordinata alla sostituzione del regolamento (UE) n. 604/2013 (regolamento Dublino III). La Commissione europea ha chiarito in una comunicazione all'Agenzia EUAA che la sostituzione deve essere intesa come la data di entrata in applicazione del regolamento che sostituisce il regolamento Dublino III.

2 Principi guida

In linea con il regolamento EUAA (considerando 20 e articolo 14), il meccanismo di monitoraggio dell'Agenzia EUAA è guidato dai principi riportati di seguito.

Prospettico

Il monitoraggio è orientato al futuro e preventivo, focalizzato sulle sfide presenti e future, in termini di formulazione delle esigenze di miglioramento del funzionamento complessivo dei sistemi di asilo e di accoglienza, e in termini di valutazione della capacità e della preparazione degli Stati membri a gestire situazioni di pressione sproporzionata. Il monitoraggio valuta se le misure messe in atto dagli Stati membri sono adatte allo scopo, al fine di evitare carenze e di essere preparati a situazioni di pressione maggiore o sproporzionata.

Il monitoraggio identifica anche le buone pratiche e le condivide con tutti gli altri Stati membri.

Le raccomandazioni derivanti dalle risultanze sono concrete e realistiche e tengono conto della situazione e delle circostanze effettive nello Stato membro interessato nonché dei requisiti derivanti dal CEAS, tra cui l'assistenza dell'Agenzia EUAA.

Globale e pertinente

Il monitoraggio è «globale» (considerando 20 del regolamento EUAA). Riguarda tutti gli aspetti del CEAS, tenendo conto, tra l'altro, del rispetto dei diritti fondamentali, delle garanzie di protezione dei minori e delle esigenze particolari delle persone in situazioni vulnerabili.

Tutte le valutazioni vengono effettuate sulla base di una serie di criteri oggettivi predefiniti (cfr. il capitolo 4 Criteri oggettivi). I criteri oggettivi riguardano in modo globale i diversi settori del CEAS. Nell'ambito del suo quadro globale, il meccanismo di monitoraggio darà priorità a eventuali carenze che comportano un maggiore impatto sull'applicazione operativa e tecnica del CEAS, al fine di garantire la pertinenza delle risultanze incentrate sulle sfide attuali e potenziali. In particolare, viene data priorità alla valutazione delle risultanze che hanno un impatto maggiore sui seguenti aspetti:

1. efficacia ed efficienza dei sistemi di asilo e accoglienza a livello nazionale ([4]) (valutazione individuale, imparziale ed equa della domanda entro tempi ragionevoli);
2. preparazione a gestire situazioni di pressione sproporzionata a livello nazionale;
3. funzionamento del CEAS nel suo complesso in relazione alle possibili carenze individuate nello Stato membro in esame;
4. i diritti fondamentali delle persone interessate, le garanzie di protezione dei minori e le esigenze particolari delle persone in situazione di vulnerabilità.

Non vi è alcuna ingerenza nella competenza dello Stato membro di decidere in merito alle singole domande di protezione internazionale.

([4]) In questa metodologia il termine «livello nazionale» comprende tutti i livelli di organizzazione nazionale: autorità centrali, federali regionali e locali, a seconda del loro rispettivo mandato per quanto riguarda l'attuazione del CEAS.

Collaborativo e trasparente

Il monitoraggio è condotto in stretta collaborazione e in piena trasparenza con lo Stato membro interessato, garantendo che gli Stati membri siano tenuti regolarmente informati in merito alla portata, alle attività, alle risultanze del monitoraggio e alle informazioni su cui si basano le risultanze. In linea con l'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento EUAA, lo Stato membro «[coopera] con l'Agenzia, anche facilitando ogni eventuale visita in loco da essa svolta ai fini del monitoraggio». Ciò significa in particolare garantire che la squadra di monitoraggio abbia accesso alle informazioni richieste, al personale chiave e ai luoghi pertinenti in linea con i criteri oggettivi. Le risultanze del monitoraggio sono condivise con lo Stato membro interessato affinché quest'ultimo formuli le proprie osservazioni, in linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento EUAA.

Obiettivo e accurato

Le risultanze del monitoraggio dell'Agenzia EUAA sono basate su dati concreti, le informazioni sono raccolte in modo sistematico e da un'ampia gamma di fonti definite nella metodologia. Ciò implica un'analisi di grandi quantità di informazioni qualitative e quantitative provenienti da varie parti interessate, in linea con il regolamento, al fine di garantire un approccio completo, equilibrato e obiettivo. Le informazioni sono raccolte ed esaminate attentamente sulla base dei criteri oggettivi prestabiliti «[tenendo] conto delle norme operative, degli indicatori, degli orientamenti e delle migliori prassi» sviluppati dall'Agenzia EUAA (articolo 13, paragrafo 6, del regolamento EUAA).

Per quanto riguarda i contributi degli Stati membri, le informazioni disponibili all'interno dell'Agenzia sono utilizzate il più possibile per evitare la duplicazione delle richieste. Le informazioni ricevute saranno raccolte, analizzate, sottoposte a controlli incrociati con lo Stato membro e saranno oggetto di una valutazione critica in linea con la metodologia.

3 Processo di monitoraggio

La metodologia comune per il monitoraggio è strutturata intorno a un unico processo globale applicabile a tutti i tipi di monitoraggio presentati qui di seguito.

3.1 Tipi di monitoraggio

Il meccanismo di monitoraggio dell'Agenzia EUAA comprende tre tipi di monitoraggio sulla base del loro ambito di applicazione:

- **monitoraggio per paese** che riguarda l'applicazione operativa e tecnica di tutti gli aspetti del CEAS in uno specifico Stato membro [articolo 14 e articolo 15, paragrafo 1, lettera a)];
- **monitoraggio tematico** che comprende gli aspetti tematici o specifici del CEAS con riferimento a tutti gli Stati membri [considerando 22, articolo 15, paragrafo 1, lettera b)];
- **monitoraggio ad hoc**, qualora l'analisi delle informazioni sulla situazione in materia di asilo di cui all'articolo 5 sollevi serie preoccupazioni in merito al funzionamento del sistema di asilo o di accoglienza di uno Stato membro. In tal caso, l'Agenzia di propria iniziativa – in consultazione con la Commissione – o su richiesta di quest'ultima, inizia un monitoraggio (articolo 15, paragrafo 2).

3.2 Fasi del monitoraggio

Per consentire una pianificazione e un'organizzazione efficaci, ogni monitoraggio è strutturato in cinque fasi principali, illustrate di seguito. Per il monitoraggio tematico e il monitoraggio ad hoc possono essere necessari adeguamenti in linea con il principio di proporzionalità.

Figura 1. Fasi del monitoraggio

Fonte: EUAA

Fase di avvio: vengono effettuati tutti i preparativi necessari per garantire l'organizzazione tempestiva del monitoraggio, compresa la raccolta di informazioni e l'organizzazione della visita in loco. Le informazioni vengono raccolte in linea con il quadro per la raccolta delle informazioni (cfr. capitolo 5 Quadro per la raccolta e l'analisi delle informazioni). Lo Stato membro è informato del campo di applicazione del monitoraggio e riceve la richiesta ufficiale di presentare informazioni tramite il **questionario di monitoraggio per gli Stati membri** (cfr. 6.1 Questionario per gli Stati membri) e di preparare i casi per l'analisi del campione di casi (cfr. 6.2 Campionamenti di casi). Per facilitare

ulteriormente la compilazione del questionario, l'Agenzia EUAA allegherà a ogni domanda, nella misura del possibile, tutte le informazioni pertinenti che ha già raccolto, nel pieno rispetto del quadro per la raccolta di informazioni, insieme alle fonti. Ciò consentirà allo Stato membro di fare riferimento alle informazioni disponibili quando risponde a una domanda, integrando, correggendo, aggiornando oppure confermando la validità delle informazioni. Le informazioni pertinenti sono raccolte da tutte le parti interessate.

Si procede ai preparativi per comporre la squadra di esperti (cfr. 8.1 Norme e principi per la costituzione delle squadre di esperti).

Consolidamento delle informazioni e analisi: tutte le informazioni ricevute sono consolidate e analizzate in vista dell'organizzazione della visita in loco (cfr. il capitolo 5 Quadro per la raccolta e l'analisi delle informazioni). Lo Stato membro è consultato sul progetto di ordine del giorno per la visita in loco. Sarà organizzata una riunione preparatoria per un ulteriore scambio relativo agli aspetti pratici per quanto riguarda la visita in loco.

Visita in loco: l'Agenzia può effettuare visite in loco ai fini del monitoraggio. L'Agenzia effettua visite con breve preavviso solo ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2. Durante la visita in loco, la squadra di esperti valuta l'applicazione operativa e tecnica del CEAS nello Stato membro interessato sulla base di una raccolta sistematica e di un'analisi approfondita delle informazioni pertinenti (cfr. 8.2 Disposizioni pratiche per la visita in loco). La durata media di una visita in loco può variare da uno a dieci giorni lavorativi a seconda dell'ambito di applicazione del monitoraggio. Lo Stato membro collabora con l'Agenzia e assiste la squadra di esperti nel suo mandato di valutazione dei processi e delle attività nei settori da monitorare, in linea con il regolamento EUAA.

Finalizzazione delle risultanze: il direttore esecutivo trasmette le risultanze di un monitoraggio allo Stato membro interessato affinché quest'ultimo formuli le proprie osservazioni, anche indicando, se del caso, le proprie esigenze (cfr. 7.2 Risultanze).

Redazione di raccomandazioni e follow-up (una volta attivato): il direttore esecutivo, sulla base delle risultanze e tenendo conto delle osservazioni dello Stato membro interessato, nonché in consultazione con la Commissione, elabora delle bozze di raccomandazioni. Il direttore esecutivo inoltra le bozze di raccomandazioni allo Stato membro interessato affinché quest'ultimo formuli le proprie osservazioni (cfr. 7.3 Raccomandazioni).

Figura 2. Fasi e calendario di un monitoraggio

	1. Fase di avvio	2. Consolidamento delle informazioni e valutazione preliminare	3. Visita in loco – valutazione	4. Finalizzazione delle risultanze	5. Redazione delle raccomandazioni e follow-up
Periodo	Mese 0 – 3	Mese 3 – 5,5	Mese 5,5 – 6	Mese 6 – 7,5	Mese 7,5 – 9
Descrizione	Vengono eseguite tutte le fasi preparatorie necessarie per garantire l'organizzazione tempestiva del monitoraggio e la raccolta di informazioni da tutte le parti interessate. La richiesta ufficiale viene trasmessa allo Stato membro.	Le informazioni vengono consolidate. Vengono individuate le lacune ed effettuate analisi al fine di fornire informazioni strutturate alle squadre di esperti. Si tiene una riunione preparatoria con lo Stato membro.	La squadra di esperti effettua, se del caso, la visita in loco e conduce la valutazione pertinente.	Il direttore esecutivo invia le risultanze di un monitoraggio allo Stato membro interessato affinché quest'ultimo possa formulare osservazioni. La relazione viene completata.	Le raccomandazioni sono redatte e messe a punto conformemente all'articolo 15.

Fonte: EUAA

3.3 Interlocutori, ruoli e responsabilità

Il regolamento EUAA definisce i ruoli e le responsabilità di tutte le parti interessate per quanto riguarda il meccanismo di monitoraggio.

EUAA

Diverse disposizioni giuridiche delineano le responsabilità del **direttore esecutivo dell'Agenzia EUAA**. In particolare, il direttore esecutivo istituisce le squadre di esperti ai fini del monitoraggio, avvia una procedura di monitoraggio conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, e presenta i risultati e le bozze di raccomandazioni allo Stato membro interessato e successivamente al consiglio di amministrazione [articolo 47, paragrafo 5, lettere da p) a r)]. Il direttore esecutivo informa gli Stati membri interessati di tali eventuali visite con un preavviso sufficiente. Nel caso delle visite con breve preavviso, il direttore esecutivo informa lo Stato membro interessato con un preavviso di 72 ore (articolo 14, paragrafo 7).

L'Agenzia supervisiona il processo di monitoraggio e le attività successive. All'interno dell'Agenzia è designata un'unità dedicata (**unità Monitoraggio**) per svolgere i compiti pertinenti.

I **funzionari di collegamento** EUAA saranno inviati negli Stati membri. Il regolamento EUAA stabilisce che i **funzionari di collegamento** riferiscano periodicamente al direttore esecutivo in merito alla situazione dell'asilo nello Stato membro interessato e alla sua capacità di gestire efficacemente i propri sistemi di asilo e di accoglienza. Qualora nelle relazioni del funzionario di collegamento al direttore esecutivo siano sollevate preoccupazioni riguardo a uno o più dei suddetti aspetti d'interesse per lo Stato membro in questione, tali relazioni sono prese in considerazione ai fini del meccanismo di monitoraggio e sono trasmesse allo Stato membro interessato (articolo 7, paragrafo 4).

Il **consiglio di amministrazione dell'Agenzia EUAA**, su proposta del direttore esecutivo e in consultazione con la Commissione, stabilisce una metodologia comune per il meccanismo di monitoraggio (articolo 14, paragrafo 1), il programma (articolo 15, paragrafo 1) e, a seguito del monitoraggio, le raccomandazioni (articolo 15, paragrafo 4).

Commissione europea

La **Commissione** coopera strettamente con l'Agenzia EUAA all'istituzione del meccanismo di monitoraggio (articolo 14, paragrafo 1). Tra l'altro, la Commissione partecipa alla squadra di esperti [articolo 47, paragrafo 5, lettera p)] ed è consultata dall'Agenzia sulla metodologia, sul programma e sulla stesura dei progetti di raccomandazione. «Ogniqualvolta l'analisi delle informazioni sulla situazione dell'asilo di cui all'articolo 5 sollevi serie preoccupazioni riguardanti il funzionamento dei sistemi di asilo o di accoglienza di uno Stato membro, l'Agenzia, di propria iniziativa – in consultazione con la Commissione – o su richiesta di quest'ultima, inizia un monitoraggio.» (articolo 15, paragrafo 2) Se uno Stato membro non attua le misure delineate nelle raccomandazioni elaborate dall'Agenzia, la Commissione è responsabile di dare ulteriore seguito alla questione (articolo 15, paragrafi 5-7).

Stati membri

La metodologia di monitoraggio si basa su un approccio collaborativo tra l'Agenzia EUAA e gli Stati membri dell'UE. Gli Stati membri comunicano all'Agenzia, su domanda di questa, le informazioni riguardanti gli aspetti del CEAS compresi dal meccanismo di monitoraggio nonché le informazioni riguardanti i loro piani d'emergenza con le misure da prendere per far fronte a eventuali pressioni sproporzionate sul loro sistema di asilo o di accoglienza (articolo 14, paragrafo 6).

Il regolamento prevede che gli esperti degli Stati membri partecipino alle squadre di esperti, ove necessario [articolo 47, paragrafo 5, lettera p)].

Gli Stati membri cooperano con l'Agenzia, anche facilitando ogni eventuale visita in loco da essa svolta ai fini del monitoraggio. Gli Stati membri presentano osservazioni sulle risultanze e sulle raccomandazioni.

In seguito all'adozione della metodologia sarà istituita una **rete di monitoraggio (MoNet)** composta da coordinatori nazionali di monitoraggio (cfr. 13 Ruolo della rete di monitoraggio).

Il **coordinatore nazionale di monitoraggio** (di seguito «il coordinatore nazionale») funge da coordinatore dello Stato membro e da principale punto di contatto per il monitoraggio per quanto riguarda la raccolta di informazioni, la comunicazione con le autorità nazionali e i partner esecutivi nonché il seguito da dare alle risultanze e alle raccomandazioni. Il coordinatore nazionale collabora con l'Agenzia EUAA nella preparazione della visita in loco, si mette in contatto con le autorità e/o le organizzazioni competenti, se necessario, per individuare il personale pertinente, garantire l'accesso ai locali e ad altri luoghi come indicato nell'ordine del giorno della visita, e facilita tutte le disposizioni pratiche (cfr. 8.2 Disposizioni pratiche per la visita in loco). Il coordinatore nazionale può accompagnare la squadra di esperti. Il coordinatore nazionale partecipa alle riunioni con le autorità nazionali. Lo Stato membro può nominare un coordinatore nazionale supplente.

UNHCR

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) fa parte della squadra di monitoraggio in qualità di osservatore (considerando 24). Anche l'UNHCR è esplicitamente citato come fonte di informazioni nel contesto della raccolta di informazioni ai fini del meccanismo di monitoraggio (articolo 14, paragrafo 4).

4 Criteri oggettivi

L'Agenzia EUAA effettua il monitoraggio sulla base di criteri oggettivi che indicano i **risultati attesi** dell'applicazione operativa e tecnica di ciascun aspetto del CEAS, alla luce degli obiettivi generali del meccanismo di monitoraggio dell'Agenzia.

I criteri oggettivi sono strutturati in linea con le diverse disposizioni del CEAS e integrati da una serie di criteri relativi alla pianificazione e alla preparazione di emergenza. Essi comprendono criteri generali che riguardano tutti i settori del CEAS (il sistema di accoglienza, la procedura di asilo e la procedura Dublino, tra cui, nel pieno rispetto dell'indipendenza giudiziaria, le procedure di ricorso), la pianificazione e la preparazione di emergenza nonché tre serie di criteri settoriali.

I criteri oggettivi sono formulati a **livello macro**, in particolare per tenere conto delle specificità dei sistemi e del contesto nazionali, e fornire agli Stati membri una panoramica dei **processi operativi che** saranno monitorati. I criteri oggettivi devono essere letti in combinato disposto con le disposizioni giuridiche del CEAS e, in caso di incertezza, il testo giuridico del CEAS e la sua interpretazione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea prevalgono sempre. Tutti i criteri oggettivi saranno valutati alla luce del rispetto dei **diritti fondamentali**, tra cui la non discriminazione, il rispetto della vita privata e della vita familiare e la protezione dei minori, nonché la considerazione preminente dell'interesse superiore del minore.

In caso di modifiche giuridiche del CEAS, i criteri oggettivi potrebbero dover essere rivisti dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia EUAA.

I criteri oggettivi sono raggruppati nelle rispettive aree tematiche e codificati di conseguenza.

4.1 Criteri oggettivi generali

Le prime due serie di criteri oggettivi sono **generali**: si riferiscono a tutti i settori del CEAS e saranno applicate in modo trasversale a tutti i processi.

Quadro istituzionale

OVR1.	Gli Stati membri hanno istituito sistemi di asilo e di accoglienza funzionanti, tra cui **strutture e processi amministrativi** destinati a garantire che i criteri oggettivi siano soddisfatti e mantenuti in modo coerente e affidabile, tra cui orientamenti pertinenti, meccanismi di sorveglianza e meccanismi efficaci di controllo della qualità.
OVR2.	I processi di asilo e accoglienza **sono organizzati in modo efficiente** eliminando gli sforzi ridondanti o duplicati, ottimizzando l'uso delle competenze e delle risorse esistenti, riducendo al minimo le strozzature, con il supporto di un sistema funzionale di gestione dei casi e facendo un uso adeguato degli strumenti di supporto digitale, al fine di garantire che i processi siano reattivi ai cambiamenti delle circostanze e possano essere rafforzati in tempi di maggiore afflusso.

OVR3. Durante tutta la procedura di asilo, compresa la fase di ricorso, e nel sistema di accoglienza, è disponibile una **capacità di personale** sufficiente e adeguata per trattare e gestire i casi in modo efficiente e per fornire condizioni di accoglienza adeguate, con una chiara descrizione dei compiti e delle responsabilità, misure a sostegno del benessere del personale e processi efficaci per individuare eventuali strozzature o carenze di capacità.

OVR4. Il personale delle autorità o degli organismi responsabili dell'attuazione di uno o più aspetti del CEAS possiede le **competenze richieste** in relazione ai propri doveri/compiti e funzioni, anche attraverso la formazione e lo sviluppo professionale necessari e adeguati, sviluppati, se del caso, sulla base del curriculum europeo in materia di asilo e con la dovuta attenzione ai diritti fondamentali, alle esigenze procedurali e di accoglienza particolari e all'interesse superiore del minore.

OVR5. I sistemi di asilo e accoglienza sono organizzati e attuati nel pieno rispetto del principio di **riservatezza** quale definito dal diritto nazionale e nel rispetto delle pertinenti normative in materia di protezione dei dati.

OVR6. Durante tutta la procedura di asilo e nelle procedure di accoglienza, i richiedenti che si trovano in una situazione di vulnerabilità sono efficacemente identificati, le loro **esigenze procedurali e di accoglienza particolari** sono valutate e ricevono una risposta adeguata e tempestiva da personale qualificato e addestrato per consentire ai richiedenti che si trovano in una situazione di vulnerabilità di beneficiare pienamente dei loro diritti e di adempiere ai loro obblighi nell'ambito del CEAS.

OVR7. Ai **minori non accompagnati** è attribuito tempestivamente e, se del caso, prima del colloquio personale, un rappresentante adeguatamente qualificato che li rappresenti e li assista nella procedura di asilo e nel sistema di accoglienza conformemente al loro interesse superiore. La predisposizione delle condizioni di accoglienza e l'esame della domanda di protezione internazionale sono effettuati da personale con la necessaria conoscenza delle esigenze procedurali e di accoglienza particolari dei minori, tenendo in primaria considerazione l'interesse superiore del minore.

OVR8. In tutte le fasi pertinenti della procedura di asilo e nell'ambito del sistema di accoglienza, il richiedente riceve tempestivamente le **informazioni** necessarie sulle procedure e sui suoi diritti e obblighi. Le informazioni sono fornite per iscritto e, se necessario, in forma orale, in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone possa comprendere, e sono adattate alle esigenze procedurali particolari e alle esigenze di accoglienza del richiedente.

OVR9. L'accesso dei richiedenti a un **ricorso effettivo** avverso, tra l'altro, una decisione su una domanda di protezione internazionale, compresa la decisione di revoca della protezione internazionale o il rifiuto di riaprire l'esame, una decisione di trasferimento a norma del regolamento Dublino, una decisione di rifiuto, riduzione o cessazione del diritto all'accoglienza e le decisioni di trattenimento dei richiedenti, è garantito attraverso le necessarie informazioni giuridiche e procedurali fornite al richiedente nella procedura di ricorso, l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali, e procedure di ricorso tempestive.

Capacità e preparazione a gestire situazioni di pressione sproporzionata

COP1.	I **piani di emergenza**, che riguardano i sistemi di asilo e di accoglienza, specificano diversi scenari di pressione sproporzionata. Per ciascuno scenario, individuano i fattori di attivazione dell'allerta precoce, la messa a disposizione di una strategia di risposta e di un pacchetto di misure da adottare, i corrispondenti interlocutori responsabili e i relativi tempi, in particolare le misure che consentono una rapida valutazione delle esigenze e l'impiego rapido di personale e risorse adeguati.
COP2.	**Un meccanismo di sorveglianza** è in atto a livello locale, regionale o di Stato centrale, per consentire un allarme precoce e l'attivazione tempestiva delle misure pertinenti del piano di emergenza, con ruoli e responsabilità chiaramente definiti per la raccolta e la valutazione dei dati e la trasmissione delle risultanze alle parti interessate.
COP3.	I piani di emergenza sono conosciuti e sostenuti da tutti gli interlocutori responsabili della catena di gestione della migrazione, includono un **chiaro meccanismo decisionale e di coordinamento** tra tutte le parti interessate interne ed esterne, e sono regolarmente valutati e aggiornati.
COP4.	Esistono **meccanismi per aumentare la capacità di accoglienza,** comprese le procedure operative per la creazione di capacità di accoglienza supplementari, al fine di accogliere rapidamente i richiedenti in condizioni di accoglienza adeguate.
COP5.	Vengono messe in atto misure di salvaguardia per garantire che **esigenze procedurali e di accoglienza particolari** siano identificate, valutate e affrontate anche in situazioni di pressione sproporzionata.

4.2 Criteri oggettivi settoriali

I criteri settoriali si riferiscono a settori specifici del CEAS:

Procedura di asilo

ASY1.	Le persone che desiderano presentare domanda di asilo hanno un **accesso effettivo e tempestivo alla procedura di asilo**, compresa la registrazione rapida e completa di tutte le domande di protezione internazionale, supportate, se del caso, dalla fornitura di informazioni, dall'accesso alla consulenza, dall'interpretazione necessaria e dal rilascio di un documento che certifichi lo status dei richiedenti.
ASY2.	L'**identità dei richiedenti** è verificata efficacemente ove possibile, compresa la loro cittadinanza o apolidia, tenendo conto delle diverse situazioni nei paesi di origine e dell'eventuale mancanza di documenti di identificazione.
ASY3.	Ai richiedenti viene offerta la possibilità effettiva di comprovare la loro richiesta attraverso un **colloquio personale** in una lingua comprensibile al richiedente e condotto nel pieno rispetto del principio di riservatezza, attraverso tecniche di colloquio appropriate e concluso con un verbale o una trascrizione del colloquio completa, affidabile e fattuale.
ASY4.	**I colloqui con i minori** sono condotti con modalità consone alla loro età, tenendo in primaria considerazione il loro interesse superiore.

ASY5. I funzionari esaminatori responsabili dell'esame delle domande di protezione internazionale hanno accesso a **informazioni sul paese di origine** pertinenti, affidabili e aggiornate e alla **consulenza di esperti**, anche su questioni psicologiche e mediche e su questioni relative alle garanzie procedurali speciali.

ASY6. L'esame si conclude con una **decisione ben ponderata** o, in caso di decisione positiva, con un parere ben motivato, basato su un'adeguata valutazione delle prove e su una valutazione dei rischi di tutti i fatti sostanziali accettati e su una solida valutazione giuridica, tenendo conto delle circostanze individuali del richiedente, della situazione nel paese di origine o in un paese terzo sicuro, al momento dell'adozione della decisione e della pertinente analisi comune e delle note di orientamento dell'Agenzia EUAA.

ASY7. Se del caso, le **considerazioni sull'esclusione** sono oggetto di un'analisi e una valutazione sufficienti, con il supporto di un'efficace cooperazione con le autorità preposte all'applicazione della legge, nel rispetto della riservatezza della procedura di asilo.

ASY8. L'esame si conclude in maniera tempestiva attraverso una decisione adeguatamente notificata.

ASY9. **Le procedure di ammissibilità, le procedure accelerate e/o le procedure di frontiera** sono, se del caso, attuate in modo efficiente entro i termini previsti, nel pieno rispetto delle garanzie procedurali, anche attraverso la messa a disposizione di luoghi e strutture adeguati.

ASY10. Laddove emergano indicazioni di motivi per **riconsiderare la validità di uno status di protezione internazionale**, queste vengono efficacemente identificate e valutate nel rispetto delle garanzie procedurali dei beneficiari.

Condizioni di accoglienza

REC1. I richiedenti hanno accesso, in natura o sotto forma di sussidi finanziari o di buoni o di una combinazione dei tre, a un alloggio sufficiente e adeguato, **cibo, abbigliamento e altri articoli essenziali non alimentari**, tenendo debitamente conto delle loro particolari necessità, comprese quelle dei minori.

REC2. **L'assegnazione di luoghi di accoglienza** ai richiedenti è effettuata senza inutili ritardi, tenendo conto delle circostanze individuali del richiedente, del rispetto del principio dell'unità familiare e dell'interesse superiore del minore.

REC3. Le strutture di accoglienza consentono ai richiedenti **un adeguato standard di vita** tenendo conto, se del caso, delle loro esigenze di accoglienza particolari, tra cui spazio sufficiente, spazio per il gioco dei bambini e servizi igienici, nel rispetto della vita privata e familiare e della libertà di movimento.

REC4. Le autorità competenti facilitano l'accesso dei richiedenti a **diritti e servizi essenziali**, tra cui l'istruzione, l'accesso al mercato del lavoro (quando ne hanno diritto) e l'assistenza sanitaria necessaria.

REC5. Le strutture di accoglienza sono **gestite in modo efficace**, anche attraverso la predisposizione di un regolamento interno, di un codice di condotta per il personale e di un meccanismo di denuncia funzionale.

REC6. Le autorità di accoglienza mantengono la **supervisione** del livello delle condizioni di accoglienza fornite e, ove necessario, garantiscono l'adozione di misure di follow-up efficaci.

REC7. Sono disponibili **capacità**, infrastrutture, attrezzature e risorse finanziarie **sufficienti** per garantire a tutti i richiedenti il livello richiesto di condizioni di accoglienza.

REC8. Sono state messe in atto **misure di sicurezza adeguate** per i richiedenti e gli operatori delle strutture di accoglienza, compresa un'efficace gestione degli incidenti critici, con particolare attenzione alle donne, ai minori e alle persone per le quali possono sussistere rischi per la sicurezza a causa della loro particolare provenienza o del loro profilo.

REC9. I richiedenti hanno accesso alla **consulenza legale e**, ove necessario, all'**assistenza psicosociale**.

REC10. Qualsiasi **abbassamento delle condizioni materiali di accoglienza** al di sotto delle norme di cui alla direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione) avviene in via eccezionale, è debitamente giustificato, documentato e attuato per un periodo il più breve possibile e soddisfa in ogni caso le esigenze essenziali.

REC11. Le decisioni **sulla riduzione o sulla revoca delle condizioni materiali di accoglienza** sono eccezionali, debitamente giustificate, proporzionate allo scopo e adottate nel pieno rispetto delle garanzie procedurali.

REC12. **L'eventuale ricorso al trattenimento** è effettuato quando necessario come misura di ultima istanza, utilizzando, se del caso, alternative al trattenimento. Le decisioni di trattenimento si basano esclusivamente su una valutazione individuale, in conformità con la direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione), in linea con le garanzie procedurali, tenendo conto delle particolari necessità delle persone che si trovano in una situazione di vulnerabilità, in particolare i minori. Il trattenimento avviene nel pieno rispetto delle condizioni di trattenimento.

Determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.

DUB1. I **potenziali casi Dublino sono efficacemente individuati**, grazie al rilevamento tempestivo e alla trasmissione delle impronte digitali all'Eurodac, nel pieno rispetto della protezione dei dati personali, e all'aggiornamento dell'Eurodac dopo il riconoscimento della protezione internazionale, il trasferimento, l'allontanamento dal territorio e dopo l'applicazione della clausola discrezionale.

DUB2. Le procedure Dublino offrono alle persone in stato di bisogno l'effettiva opportunità di presentare informazioni pertinenti, anche sui vincoli di parentela e/o sui rapporti di dipendenza, anche attraverso un **colloquio personale**, a meno che non si applichi uno dei motivi di omissione, condotto in una lingua che la persona comprende o che ragionevolmente si suppone possa comprendere e in cui sia in grado di comunicare.

DUB3. L'**unità familiare** è garantita nel corso dell'intera procedura Dublino e, in particolare, sono adottate misure adeguate per identificare i familiari di minori non accompagnati in altri Stati membri, al fine di riunirli conformemente alle garanzie procedurali e nel rispetto dell'interesse superiore del minore.

DUB4. Viene effettuata una **valutazione completa** per determinare lo Stato membro competente, prendendo in considerazione tutte le informazioni disponibili e le prove presentate e tenendo conto delle circostanze personali del richiedente e del potenziale rischio di trattamenti inumani o degradanti nello Stato membro competente.

DUB5. Esiste un sistema di gestione dei casi che consente di elaborare in modo efficiente le richieste di presa in carico, di ripresa in carico e di informazioni, le risposte e le notifiche, che includono la **supervisione e l'efficace follow-up** dei termini applicabili durante il processo di esame.

DUB6. I trasferimenti da e verso lo Stato membro sono efficacemente attuati. Personale in numero sufficiente e adeguatamente formato per preparare e organizzare i trasferimenti Dublino nonché **capacità adeguate negli aeroporti e nei punti di attraversamento delle frontiere** sono assegnati per garantire l'effettiva attuazione dei trasferimenti Dublino.

5 Quadro per la raccolta e l'analisi delle informazioni

La portata della raccolta e dell'analisi delle informazioni ai fini del monitoraggio copre tutti gli aspetti dell'applicazione operativa e tecnica del CEAS, come specificato nei criteri oggettivi (cfr. capitolo 4 Criteri oggettivi), per garantire un approccio completo, equilibrato e oggettivo ([5]).

5.1 Elementi chiave per la raccolta e l'analisi delle informazioni

La raccolta e l'analisi delle informazioni sono alla base di ogni procedura di monitoraggio.

Per garantire un processo di raccolta delle informazioni completo e affidabile, è necessaria una mappatura **chiara e completa** degli interlocutori e delle organizzazioni pertinenti a livello nazionale. A tal fine, l'Agenzia EUAA terrà conto dei lavori in corso, per esempio sulla base delle reti tematiche dell'Agenzia, dei funzionari di collegamento (cfr. 3.3 Interlocutori, ruoli e responsabilità), del responsabile dei diritti fondamentali dell'Agenzia, della consapevolezza situazionale, delle attività di formazione e operative ecc. L'Agenzia può consultare gli Stati membri per l'individuazione delle pertinenti parti interessate, se necessario.

Inoltre, l'Agenzia EUAA svilupperà e manterrà contatti con le pertinenti parti interessate che sono essenziali per l'attuazione efficiente del meccanismo di monitoraggio, vale a dire autorità e istituzioni nazionali nonché organizzazioni od organismi intergovernativi pertinenti presenti nel settore.

La raccolta di informazioni a fini di monitoraggio dovrebbe essere **mirata, specifica, aggiornata e tempestiva** sulla base di tempistiche specifiche. A tal fine, l'Agenzia EUAA informerà lo Stato membro interessato, nonché le altre parti interessate, prima di ogni monitoraggio sul processo di raccolta delle informazioni previsto, sull'ambito di applicazione, sui modelli e sulle tempistiche.

L'Agenzia esamina, confronta e verifica attentamente tutte le informazioni raccolte da tutte le parti interessate. Durante la raccolta delle informazioni **tutte le informazioni vengono esaminate e valutate** in base alle seguenti caratteristiche:

- obiettività;
- pertinenza;
- coerenza, accuratezza e precisione;
- validità e qualità mediante controlli incrociati, corroborando e bilanciando le informazioni con le informazioni di altre fonti;

al fine di garantire la completezza di eventuali analisi e risultanze successive.

Le informazioni raccolte a fini di monitoraggio possono includere dati qualitativi e quantitativi, giurisprudenza, nonché un campione di casi individuali per il campionamento di casi – fatta salva la competenza dello Stato membro sul processo decisionale individuale (cfr. per maggiori dettagli 6.2 Campionamenti di casi). Per facilitare ulteriormente la compilazione del questionario, l'Agenzia EUAA

([5]) Cfr. anche Mediatore europeo, https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/correspondence/en/166550.

allegherà a ciascuna domanda, per quanto possibile, tutte le informazioni pertinenti che ha già raccolto, nel pieno rispetto del quadro di raccolta delle informazioni, insieme alle fonti. Ciò consentirà allo Stato membro di fare riferimento alle informazioni disponibili quando risponde a una domanda, integrando, correggendo, aggiornando oppure confermando la validità delle informazioni.

Il tipo di informazioni da raccogliere sarà definito sulla base dei criteri oggettivi in base ai quali sarà effettuato il monitoraggio, insieme alle norme e agli indicatori corrispondenti.

L'Agenzia EUAA può organizzare **riunioni** con le parti interessate durante le diverse fasi del monitoraggio per raccogliere informazioni supplementari, chiedere chiarimenti e/o verificare i dati raccolti.

L'analisi dei dati raccolti a fini di monitoraggio dovrebbe seguire un **approccio obiettivo e rigoroso** che garantisca che siano presi in considerazione tutti gli aspetti chiave del CEAS, tra cui il rispetto dei diritti fondamentali, le garanzie di protezione dei minori tenendo in primaria considerazione l'interesse superiore e le esigenze particolari delle persone in situazione di vulnerabilità.

Le informazioni raccolte da diverse parti interessate saranno oggetto di una valutazione critica, in linea con la metodologia comune, attraverso il processo scritto, le riunioni e le visite in loco. Le informazioni che portano alle risultanze saranno riportate in tale documento e, se necessario, saranno allegate alla relazione. Lo Stato membro interessato avrà la possibilità di formulare osservazioni sulle risultanze (cfr. 7.2 Risultanze).

5.2 Fonti di informazione ai fini del monitoraggio

In linea con il regolamento EUAA, il monitoraggio è effettuato sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro interessato, dell'analisi delle informazioni sulla situazione dell'asilo di cui all'articolo 5 e di campionamenti di casi. Inoltre, l'Agenzia EUAA può tenere conto delle informazioni fornite da organizzazioni od organismi intergovernativi pertinenti, in particolare l'UNHCR, e da altre organizzazioni pertinenti sulla base delle loro competenze (articolo 14, paragrafo 4), nonché dai funzionari di collegamento EUAA negli Stati membri (considerando 12 e articolo 7, paragrafo 4). Vengono effettuate visite in loco (articolo 14, paragrafo 5) per convalidare le informazioni raccolte e raccogliere, se necessario, dati supplementari (cfr. Strumenti in loco).

Informazioni fornite dallo Stato membro

Il monitoraggio è effettuato principalmente sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro interessato (articolo 14, paragrafo 4).

Le informazioni possono essere fornite in forma scritta o orale. Per quanto riguarda i contributi scritti, l'Agenzia EUAA, in consultazione con la rete di monitoraggio, stabilirà un **questionario standard per gli Stati membri** ai fini del monitoraggio, che comprenda i criteri oggettivi e integri le informazioni già a disposizione dell'Agenzia. Per maggiori informazioni cfr. 6.1 Questionario per gli Stati membri. L'Agenzia può inoltre raccogliere informazioni attraverso l'organizzazione di riunioni in preparazione della visita in loco o durante la stessa.

Qualora altri portatori di interessi siano attivamente coinvolti in qualità di soggetti responsabili dell'attuazione del sistema di asilo o accoglienza, per esempio delega di poteri ad altri interlocutori, invio o distacco di personale da parte di organizzazioni od organismi intergovernativi (per esempio l'UNHCR) e/o agenzie dell'UE, partenariati con altre parti interessate ecc., l'Agenzia può chiedere informazioni aggiuntive rivolgendosi a tali partner esecutivi attraverso riunioni, previo coordinamento con lo Stato membro, se necessario.

Informazioni a disposizione dell'Agenzia EUAA

L'Agenzia EUAA raccoglie, analizza e diffonde costantemente informazioni sulla situazione dell'asilo nell'UE, fornendo nel contempo un sostegno permanente e operativo (per esempio scambio di informazioni, informazioni e analisi, formazione, altri tipi di assistenza tecnica ecc.). Utilizzerà le informazioni già disponibili definendo la base per le procedure di monitoraggio, evitando la duplicazione delle richieste e sfruttando i processi e il lavoro esistenti.

In particolare, il regolamento EUAA rileva che il monitoraggio è effettuato*, tra l'altro*, sulla base **dell'analisi delle informazioni sulla situazione dell'asilo nell'Unione di cui all'articolo 5.** Di conseguenza, i prodotti di analisi e ricerca dell'Agenzia EUAA integreranno la raccolta di informazioni ai fini del meccanismo di monitoraggio riducendo l'onere per gli Stati membri di ripetere le informazioni già fornite. Ciò comprende, tra l'altro, l'informazione e l'analisi sugli sviluppi in materia di asilo, in particolare attraverso la relazione sull'asilo, il sistema di informazione e documentazione, la banca dati della giurisprudenza, la piattaforma «Who is Who in International Protection» (chi è chi nella protezione internazionale), il sistema di aggiornamenti situazionali, il portafoglio «Analisi dei dati e ricerca», attraverso prodotti analitici e di ricerca, nonché le informazioni scambiate nell'ambito del sistema di allarme rapido e di preparazione (EPS) ecc.

Ulteriori informazioni contestuali fornite dalle pertinenti parti interessate

Il regolamento stabilisce che l'Agenzia EUAA può prendere in considerazione le informazioni disponibili da altre parti interessate, tra cui:

UNHCR

L'UNHCR è esplicitamente menzionato come fonte di informazioni nel regolamento.

Organizzazioni od organismi intergovernativi

Il regolamento prevede la raccolta di informazioni dalle pertinenti organizzazioni intergovernative (OIG) ([6]), con particolare attenzione alle istituzioni e agli organismi dell'Unione europea, comprese le agenzie. L'Agenzia EUAA stabilirà contatti regolari con la Commissione e le agenzie competenti in materia di giustizia e affari interni (come l'Agenzia europea della guardia di

([6]) Un'OIG è un'organizzazione composta principalmente da Stati sovrani o da altre organizzazioni intergovernative. Le OIG sono istituite tramite un trattato o un altro accordo che funga da carta costitutiva del gruppo. Tra gli esempi figurano le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e l'Unione europea. Fonte:https://www.informea.org/en/terms/intergovernmental-organization.

frontiera e costiera e l'Agenzia per i diritti fondamentali) nel contesto della condivisione e dello scambio di informazioni ai fini del monitoraggio.

Inoltre, qualora in uno Stato membro siano presenti organizzazioni internazionali che si occupano di settori della migrazione e dell'asilo negli Stati membri in esame, l'Agenzia EUAA può cercare ulteriori informazioni. Le informazioni possono essere raccolte attraverso l'organizzazione di riunioni o per iscritto.

Altre organizzazioni pertinenti sulla base delle loro competenze

Le organizzazioni e/o gli organismi nazionali indipendenti e le organizzazioni della società civile rientrano nel campo di applicazione di *altre organizzazioni pertinenti sulla base delle loro competenze* che possono costituire ulteriori fonti di informazione. Di conseguenza, l'Agenzia EUAA può chiedere informazioni supplementari alle organizzazioni o agli organismi pertinenti ai fini di uno specifico monitoraggio e coordinare il processo pertinente.

Qualora sia necessario un riscontro scritto, sarà elaborato un modulo di feedback di monitoraggio delle parti interessate, in linea con i criteri oggettivi a seconda dell'ambito di applicazione del monitoraggio.

Organizzazioni e/o organismi nazionali indipendenti

Anche le organizzazioni e/o gli organismi nazionali indipendenti competenti in materia di migrazione e asilo, quali le istituzioni nazionali per i diritti umani[7] e i difensori civici, sono *organizzazioni pertinenti* che possono essere consultate dall'Agenzia EUAA *in funzione delle loro competenze*, in quanto svolgono un ruolo fondamentale nella promozione e nel monitoraggio dell'effettiva attuazione a livello nazionale delle norme internazionali in materia di diritti umani.

Organizzazioni della società civile (OSC)

Nell'Unione europea la società civile svolge un ruolo rilevante nel dare vita ai valori condivisi all'interno dell'UE e dei suoi Stati membri di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE). L'articolo 11, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 15, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) considerano il dialogo civile e la partecipazione della società civile come strumenti di buon governo ([8]).

Inoltre, il ruolo della società civile nello scambio di informazioni e nella messa in comune delle conoscenze è riconosciuto nel regolamento EUAA (considerando 40, articolo 50). Di conseguenza, le organizzazioni della società civile nel settore della migrazione e dell'asilo sono *organizzazioni pertinenti sulla base delle loro competenze*, che possono fornire informazioni preziose. Pertanto, l'Agenzia EUAA

([7]) I principi di Parigi delle Nazioni Unite relativi allo status delle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti umani stabiliscono norme internazionali minime per la creazione delle NHRI. Cfr. per maggiori informazioni FRA, Istituzioni nazionali per i diritti umani forti ed efficaci – sfide, pratiche promettenti e opportunità, 21 gennaio 2021; FRA, aggiornamento di giugno 2022 - status di accreditamento e mandati delle NHRI, 29 giugno 2022.

([8]) Cfr. per maggiori informazioni FRA, Protecting civic space in the EU - Key findings and FRA opinions (Proteggere lo spazio civico nell'UE - Risultati principali e pareri della FRA), 19 agosto 2022.

può chiedere ulteriori informazioni alle organizzazioni della società civile che operano nel settore della protezione internazionale a livello locale, regionale, nazionale, dell'Unione o internazionale.

Al fine di definire le OSC ammissibili, i criteri allegati alla decisione n. 111 del consiglio di amministrazione, del 23 giugno 2022, sull'istituzione e sulla composizione del forum consultivo e sulle condizioni per la trasmissione delle informazioni saranno seguiti per analogia.

Inoltre, per garantire ulteriormente un processo trasparente, le OSC che forniscono informazioni a scopo di monitoraggio sono:

- un membro del forum consultivo dell'Agenzia EUAA, o
- registrati nel registro per la trasparenza dell'UE ([9]).

L'invito a presentare contributi da parte delle organizzazioni della società civile sarà trasmesso tramite il forum consultivo. Il forum consultivo può diffondere ulteriormente ad altre OSC a livello locale, regionale, nazionale, dell'UE o internazionale e può portare all'attenzione dell'Agenzia EUAA altre informazioni pertinenti a fini di monitoraggio. Le informazioni così raccolte saranno analizzate, sottoposte a controlli incrociati e saranno oggetto di una valutazione critica in linea con la metodologia.

([9]) Il registro per la trasparenza è una banca dati che elenca le organizzazioni che cercano di influenzare il processo legislativo e di attuazione delle politiche delle istituzioni dell'UE. Il registro rende visibile quali interessi vengono perseguiti, da chi e con quali fondi. In questo modo, il registro consente un controllo pubblico, dando ai cittadini e ad altri gruppi di interesse la possibilità di seguire le attività dei lobbisti. Per saperne di più, cliccare qui: https://commission.europa.eu/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/transparency-register_en.

6 Strumenti ai fini del meccanismo di monitoraggio

Per mantenere la coerenza e l'affidabilità del processo di monitoraggio, sono utilizzati strumenti di monitoraggio. Tali strumenti servono a orientare le attività di monitoraggio e a garantire che siano condotte in modo uniforme nei diversi tipi di monitoraggio.

A seconda del tipo e dell'ambito di applicazione del monitoraggio, possono essere utilizzati tutti o alcuni di questi strumenti. Si fa riferimento a possibili adattamenti o modifiche degli elementi tecnici in linea con l'ambito di applicazione di ogni monitoraggio, se necessario.

6.1 Questionario per gli Stati membri

In linea con l'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento EUAA, gli Stati membri hanno l'obbligo di condividere, su domanda dell'Agenzia, le informazioni necessarie per valutare i criteri oggettivi, a integrazione delle informazioni di cui già dispone l'Agenzia.

In linea con i principi guida, il monitoraggio dell'Agenzia EUAA deve essere globale per coprire tutti gli aspetti del CEAS, ma allo stesso tempo mirato a individuare le possibili carenze e aree di miglioramento nello Stato membro. Ciò richiede un **approccio equilibrato** tra la portata della valutazione e l'ulteriore approfondimento di argomenti specifici.

Lo scopo del questionario per gli Stati membri è raccogliere informazioni sufficienti per valutare se sono soddisfatti i criteri oggettivi in base ai quali viene effettuato il monitoraggio. Il questionario può includere domande per descrivere **una situazione di partenza, un processo o un risultato di un processo**. Inoltre, l'Agenzia EUAA può chiedere allo Stato membro di condividere **documenti** e altri materiali pertinenti per la valutazione dei criteri oggettivi.

Procedura per la raccolta di informazioni tramite il questionario per gli Stati membri

Il questionario per gli Stati membri può essere utilizzato in tutti i tipi di procedure di monitoraggio. Per il monitoraggio per paese e il monitoraggio tematico l'Agenzia EUAA istituisce un **questionario standard per gli Stati membri** in consultazione con la rete di monitoraggio. Nel monitoraggio ad hoc l'Agenzia EUAA può sviluppare un questionario mirato a seconda del campo di applicazione del monitoraggio.

Al fine di **evitare la duplicazione** degli sforzi da parte dello Stato membro, l'Agenzia EUAA utilizzerà per quanto possibile le informazioni esistenti provenienti da fonti di cui al capitolo 5 Quadro per la raccolta e l'analisi delle informazioni.

Il questionario per gli Stati membri sarà indirizzato ai **coordinatori nazionali di monitoraggio**, con i rispettivi **membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia EUAA** e i loro supplenti in copia. Il coordinatore nazionale di monitoraggio sarà responsabile della trasmissione del questionario alle pertinenti parti interessate nazionali, della compilazione delle risposte e della tempestiva presentazione delle risposte all'Agenzia EUAA.

Per il monitoraggio per paese e il monitoraggio tematico, lo Stato membro sarà **informato con almeno due mesi di anticipo**, quando il questionario sarà inviato, per consentire di informare le parti interessate pertinenti, pianificare e preparare le risorse necessarie. Dal momento della spedizione, allo Stato membro saranno concessi **almeno tre mesi** per il monitoraggio per paese e **almeno due mesi** per il monitoraggio tematico, **per completare** il questionario.

Nel contesto di un monitoraggio ad hoc non possono essere fornite notifiche preliminari e possono essere applicati tempi più brevi, ragionevolmente sufficienti per consentire allo Stato membro di fornire le risposte.

Sulla base delle risposte iniziali e dell'analisi del campione di casi, possono essere chiesti ulteriori chiarimenti su questioni specifiche. Queste **domande aggiuntive** possono essere discusse con il coordinatore nazionale di monitoraggio e/o presentate allo Stato membro in forma scritta, nel qual caso sarà previsto un tempo ragionevole per rispondere alle domande aggiuntive.

Gli Stati membri sono invitati a presentare le risposte ed eventuali documenti di supporto, per quanto possibile, in inglese, la lingua di lavoro dell'Agenzia EUAA. Qualora non sia possibile per lo Stato membro fornire i documenti giustificativi in inglese, l'Agenzia EUAA effettuerà la traduzione.

Struttura

Per facilitare il processo di raccolta delle risposte a livello nazionale, il questionario per il monitoraggio per paese sarà suddiviso in sei settori:

1. accesso alla procedura (elaborazione, registrazione della predisposizione e presentazione di una domanda di protezione internazionale);
2. determinazione dello Stato membro responsabile;
3. procedura di asilo di primo grado;
4. accoglienza;
5. procedure di ricorso (seconda istanza);
6. pianificazione di emergenza.

Per facilitare ulteriormente la compilazione del questionario, l'Agenzia EUAA allegherà a ogni domanda, per quanto possibile, **tutte le informazioni pertinenti che ha già raccolto** come indicato in precedenza (cfr. 5.2 Fonti di informazione ai fini del monitoraggio), nel pieno rispetto del quadro per la raccolta delle informazioni, insieme alle fonti. Ciò consentirà allo Stato membro di fare riferimento alle informazioni disponibili quando risponde a una domanda, integrando, correggendo, aggiornando oppure confermando la validità delle informazioni.

6.2 Campionamenti di casi

I campionamenti dei casi sono uno dei tipi di informazioni su cui il monitoraggio dell'Agenzia può basarsi (articolo 14, paragrafo 4, del regolamento EUAA) a sostegno di un monitoraggio per paese, un monitoraggio tematico o un monitoraggio ad hoc.

Lo scopo dell'analisi del campione di casi è quello di fornire al monitoraggio dell'Agenzia EUAA una visione di come i processi vengano implementati in casi concreti per uno specifico tipo di procedura decisionale amministrativa. Attraverso l'analisi del campione di casi, l'Agenzia EUAA individuerà tutti i punti che richiedono ulteriori chiarimenti per iscritto o durante la visita in loco. L'obiettivo è quello di esaminare una varietà di casi che possano offrire spunti per orientare ulteriormente il monitoraggio, piuttosto che stabilire un campione rappresentativo dell'intera popolazione o utilizzare il campione per trarre conclusioni generali.

In linea con il considerando 21 del regolamento EUAA, «[i]l campionamento di casi non pregiudica la competenza degli Stati membri a decidere in merito alle singole domande di protezione internazionale e deve essere effettuato rispettando pienamente il principio di riservatezza.» L'Agenzia non riesamina i singoli fatti del caso.

L'analisi del campione di casi si concentrerà sulle seguenti domande:

- Tutti i criteri giuridici pertinenti delle rispettive direttive e dei rispettivi regolamenti sono stati valutati al momento di decidere in merito a una domanda o a un caso individuale?
- Tutte le disposizioni procedurali contenute nelle direttive e nei regolamenti pertinenti sono state rispettate al momento dell'adozione di una decisione nell'ambito della domanda o del caso individuale?
- Tutte le scadenze pertinenti sono state rispettate e i processi attraverso i quali è stata adottata una decisione sono stati efficaci?

Si verificherà con particolare attenzione se siano state individuate **esigenze procedurali particolari e/o esigenze di accoglienza**, se le risposte siano state adeguate e se il **principio di riservatezza e la protezione dei dati personali** siano stati rispettati per tutta la durata del trattamento del caso.

Nel contesto di un monitoraggio per paese, il campionamento di casi sarà normalmente effettuato durante il periodo previsto per la risposta dello Stato membro al questionario e con largo anticipo rispetto alla visita in loco.

Gli Stati membri vengono consultati durante la fase di avvio dell'esercizio di campionamento dei casi, in particolare in merito all'esatta configurazione (procedure) e composizione del campionamento dei casi.

Tipi di casi che saranno oggetto di analisi campione

Il considerando 21 del regolamento EUAA afferma che «[è] opportuno che il campionamento di casi consista in una selezione di decisioni positive e negative che coprano un particolare periodo di tempo e che siano relative all'aspetto del CEAS soggetto a monitoraggio. È opportuno basare il campionamento di casi su indicazioni oggettive, quali per esempio i tassi di riconoscimento.»

I casi soggetti all'analisi del campionamento di casi sono definiti dalle principali decisioni amministrative adottate nell'attuazione del CEAS. Il campionamento dei casi può includere in particolare i seguenti tipi di decisioni:

1. le procedure Dublino, comprese la decisione di trasferimento e le decisioni sulle richieste di ripresa in carico e di presa in carico;
2. l'esame della domanda di protezione internazionale:
   a) procedura ordinaria;
   b) procedura di ammissibilità;
   c) procedura accelerata;
   d) procedura di frontiera;
   e) domande manifestamente infondate;
3. la cessazione, la riduzione o il rifiuto del sostegno all'accoglienza;
4. la revoca dello status di protezione internazionale;
5. il trattenimento conformemente all'articolo 8 della direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione).

L'esatta configurazione dei casi da analizzare dipenderà dai tipi di procedure attuate nello Stato membro, dalla composizione del carico di lavoro dello Stato membro e dai possibili punti di attenzione sulla base delle informazioni già a disposizione dell'Agenzia EUAA.

Si presterà particolare attenzione ai casi di minori non accompagnati.

Composizione dei fascicoli dei casi

Diversi elementi dei rispettivi fascicoli saranno sottoposti all'analisi del campione di casi, in particolare:

- la decisione individuale;
- tutti gli elementi relativi alle fasi procedurali seguite, anche per quanto riguarda il rispetto delle garanzie procedurali;
- gli elementi che sono stati presi in considerazione per raggiungere tale decisione.

Il fascicolo del caso può, a seconda del tipo di procedura amministrativa in cui è adottata la decisione, consistere, per esempio, in moduli di registrazione, trascrizioni di colloqui, informazioni pertinenti sul paese di origine (COI) ([10]), valutazioni della vulnerabilità e la decisione motivata.

I documenti classificati non devono essere condivisi con l'Agenzia EUAA nel quadro del fascicolo del caso.

Dimensioni del campione

Tenendo conto delle risorse disponibili e del ciclo del programma di monitoraggio, in media, sarà riesaminato un totale di 50 casi per procedura di monitoraggio per paese. Il numero esatto può variare a seconda delle dimensioni del carico di lavoro dello Stato membro. In linea di principio, ogni decisione amministrativa viene conteggiata come un caso. Se una decisione riguarda più di un adulto e/o uno o più minori a carico, questa sarà comunque considerata come un'unica decisione.

([10]) Se le COI sono pubblicamente disponibili, sono sufficienti i riferimenti alla fonte pertinente.

Metodo di selezione casuale

Il campionamento di casi si basa su una selezione casuale dei casi da analizzare.

L'Agenzia EUAA può definire criteri per filtrare i casi, per esempio sulla base dei paesi di origine, dei tassi di riconoscimento ([11]), del genere del richiedente principale o dello status di minore non accompagnato, tenendo conto delle funzionalità del sistema nazionale di gestione dei fascicoli dei casi.

Per ciascun tipo di decisione, l'Agenzia EUAA chiederà allo Stato membro di condividere un elenco di numeri di casi in cui è stata adottata una decisione nei sei mesi precedenti (tale periodo può essere esteso a un anno per le amministrazioni con carichi di lavoro più esigui). I numeri dei casi possono riferirsi al numero di casi in cui è stata presa una decisione o al numero individuale del richiedente principale per il quale è stata presa la decisione. Qualora lo Stato membro indichi che tale elenco potrebbe contenere un numero ingestibile di casi, l'Agenzia EUAA restringerà ulteriormente i criteri per filtrare i casi.

L'Agenzia EUAA selezionerà quindi in modo casuale a partire dall'elenco i casi che saranno oggetto dell'analisi del campionamento di casi.

Protezione dei dati personali e condivisione di file ai fini del campionamento di casi

In linea con l'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento EUAA, l'Agenzia «tratta i dati personali solo nella misura in cui ciò è necessario e per i seguenti scopi: [...] b) lo svolgimento di campionamenti di casi ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 14», e l'articolo 31, paragrafo 2, del medesimo regolamento «[q]ualsiasi trattamento di dati personali rispetta il principio di proporzionalità ed è strettamente limitato ai dati personali necessari per le finalità».

Il rispetto delle necessarie garanzie di protezione dei dati sarà fondamentale per il processo di campionamento.
Gli Stati membri possono eliminare il nome del richiedente e/o dei familiari diretti dal fascicolo del caso, nonché qualsiasi altro dato che consenta l'identificazione di tali persone. Gli Stati membri possono anche occultare o rimuovere i dati relativi al personale implicato (funzionari esaminatori, interpreti ecc.). Tuttavia, i dati personali necessari per l'analisi appropriata dei campioni di casi devono essere conservati.
La condivisione dei fascicoli dei casi dallo Stato membro all'Agenzia EUAA può essere effettuata mediante posta elettronica criptata, tramite una piattaforma protetta o tramite la consultazione del fascicolo in loco, a discrezione dello Stato membro.

L'Agenzia EUAA svilupperà una piattaforma per lo scambio di file per consentire lo scambio sicuro dei fascicoli dei casi, riducendo al minimo il rischio di qualsiasi violazione dei dati (tra l'altro attraverso la cifratura tra client e server, l'autenticazione a più fattori, le funzioni di audit e la gestione dell'accesso degli utenti sulla base del principio della «necessità di sapere»).

([11]) Cfr. il considerando 21 del regolamento EUAA.

Una volta ricevuti i fascicoli, l'Agenzia EUAA ridurrà ulteriormente i dati personali che non sono necessari per l'analisi del campione.

L'Agenzia EUAA fornirà allo Stato membro, se necessario, un elenco di tutto il personale che avrà accesso ai singoli fascicoli.

Una volta completato il monitoraggio, tutti i dati personali forniti saranno cancellati dai fascicoli e dalle cartelle archiviate dall'Agenzia EUAA e gli Stati membri ne saranno informati.

Accordi di traduzione

Gli Stati membri possono condividere i fascicoli di casi selezionati con l'Agenzia EUAA nella lingua originale.

Dato il numero relativamente elevato di casi da analizzare, l'Agenzia EUAA esaminerà la possibilità di effettuare la traduzione tramite eTranslation, uno strumento di traduzione automatica fornito dalla Commissione. eTranslation può tradurre documenti tra tutte le 24 lingue ufficiali dell'UE. È disponibile per le istituzioni dell'UE e gli altri organismi ammissibili attraverso una connessione internet sicura. Non vengono condivisi dati con terzi. eTranslation può trattare il testo in molti formati diversi (.doc, .docx, .pdf, .odt, .ott, .rtf, .txt, .xml, .html ecc.).

Per i documenti che non possono essere trattati dallo strumento eTranslation, o per i passaggi in cui lo strumento produce risultati non sufficientemente chiari, o per i quali gli analisti del campione di casi individuano una qualità carente, l'Agenzia EUAA provvederà a servizi di traduzione supplementari qualora necessario ai fini dell'analisi del campionamento di casi. Inoltre, in caso di consultazione in situ dei fascicoli dei casi, l'Agenzia EUAA metterà a disposizione un traduttore. L'Agenzia EUAA contatterà lo Stato membro per chiedere chiarimenti ove necessario, per esempio sulla terminologia utilizzata.

6.3 Strumenti per la visita in loco

Durante la visita in loco, i membri della squadra di esperti raccoglieranno ulteriori informazioni e verificheranno tutte le informazioni raccolte attraverso gli strumenti e le attività elencati di seguito.

Riunioni con lo Stato membro

Durante la visita in loco saranno organizzate riunioni con le autorità nazionali a livello centrale e regionale/locale. Si terranno, in particolare, le seguenti riunioni con tutte le autorità nazionali presenti a livello centrale:

- una **riunione introduttiva** all'inizio della visita in loco con l'obiettivo di presentare il programma dettagliato della visita in loco e il suo scopo, scambiare informazioni, spiegare le modalità di lavoro e l'organizzazione della squadra di esperti, fornire aggiornamenti su aspetti specifici dei luoghi da visitare, per esempio i motivi di preoccupazione identificati durante l'analisi dei documenti preparatori ricevuti prima della visita in loco, le principali questioni da chiarire durante la visita in loco, e se necessario discutere l'eventuale adattamento del programma e l'eventuale adattamento

sulla base delle esigenze e dei limiti emersi sia da parte dell'Agenzia EUAA sia degli Stati membri ecc.

- al termine della visita sarà organizzata una **riunione conclusiva** al fine di informare sulle attività svolte durante la visita e di chiarire eventuali informazioni contrastanti e affrontare eventuali lacune informative, informare lo Stato membro in merito a qualsiasi seguito necessario in preparazione delle risultanze (per esempio la presentazione di ulteriore documentazione per iscritto) e delle fasi successive. Conformemente al regolamento EUAA, lo Stato membro sarà invitato a presentare osservazioni sulle risultanze.

Se necessario, saranno programmate ulteriori riunioni. Ove applicabile, un approccio simile sarà seguito per le visite a livello regionale e/o locale. La squadra di esperti è sempre vincolata dalle pertinenti norme in materia di protezione dei dati e riservatezza in linea con il regolamento EUAA e il quadro applicabile.

Riunioni con altre parti interessate pertinenti per l'applicazione del CEAS

Le riunioni con altre parti interessate pertinenti per l'applicazione del CEAS, se ritenuto necessario dalla squadra di esperti, sono organizzate alle condizioni descritte nel quadro per la raccolta di informazioni.

Osservazione

Osservazione delle procedure, delle prassi e delle strutture di lavoro pertinenti, consentendo la raccolta di informazioni dirette sull'attuazione pratica delle diverse procedure e delle condizioni nelle strutture degli Stati membri.

I membri delle squadre di esperti non dovrebbero interrompere o ostacolare il lavoro dei funzionari e degli altri agenti e le domande dovrebbero essere poste solo dopo che i funzionari/il personale abbiano completato i compiti in corso. Durante le visite alle strutture e/o alle autorità, si deve sempre rispettare la vita privata degli ospiti e/o dei richiedenti. Nel caso in cui l'osservazione comporti una procedura individuale, il richiedente dovrebbe fornire il proprio consenso nella misura in cui le dichiarazioni personali e/o i dati sono condivisi (per esempio la registrazione).

Le osservazioni possono essere registrate dagli esperti e le note sono conservate a titolo di riferimento fino alla conclusione del monitoraggio. Le fotografie possono essere utilizzate a sostegno delle osservazioni nel rispetto delle restrizioni nazionali e previo accordo dello Stato membro e/o delle persone interessate «conformemente alle norme nazionali e dell'UE applicabili in materia di protezione dei dati». In tal caso, le apparecchiature EUAA saranno utilizzate (l'uso di telefoni privati è vietato) per registrare e archiviare le informazioni.

Colloqui

L'Agenzia EUAA coopererà con lo Stato membro interessato per individuare personale idoneo con competenze pertinenti ai fini del monitoraggio. Le modalità per intervistare il personale interessato

e/o i non addetti ai lavori e le terze parti saranno ulteriormente discusse nell'ambito della rete di monitoraggio.

Qualora i riscontri e/o le esperienze dei richiedenti asilo siano necessari ai fini della visita in loco, ciò sarà attuato mediante appositi strumenti anonimi, quali sondaggi o intermediari.

Nel raccogliere le informazioni necessarie, gli esperti dovrebbero limitarsi alla raccolta di dati oggettivi, senza ricorrere a domande tendenziose o provocatorie. I colloqui e le discussioni saranno condotti in modo rispettoso e professionale e in uno spirito di collaborazione.

Domande basate su scenari

Le domande basate su scenari sono uno strumento complementare per raccogliere ulteriori informazioni sui processi e sulle pratiche seguite dai funzionari degli Stati membri in situazioni specifiche pertinenti per i criteri oggettivi, tenendo conto della posizione e dell'area di competenza dei funzionari. L'obiettivo è quello di comprendere meglio e di essere guidati nelle procedure applicabili in casi specifici (per esempio un aumento del tasso di arrivi), e non di speculare su singoli casi.

Documentazione e/o informazioni aggiuntive

La squadra di esperti può consultare la pertinente documentazione necessaria, compresi orientamenti e istruzioni nazionali e interni, registri e (parti del) sistema di gestione dei fascicoli dei casi, nella misura necessaria ai fini del monitoraggio. La classificazione dei documenti da parte dello Stato membro interessato sarà rispettata.

Gli Stati membri avranno la possibilità di fornire, entro un termine concordato, ulteriori informazioni su eventuali domande rimaste in sospeso dopo la visita in loco.

Qualora fossero necessari ulteriori chiarimenti dopo la visita in loco, la richiesta sarà inviata allo Stato membro in forma scritta entro la fine della visita e non oltre tre giorni dalla fine della visita in loco. A seconda della complessità della domanda, viene concordato un periodo di tempo ragionevole per il riscontro degli Stati membri.

Accesso alle informazioni classificate

L'accesso alle informazioni classificate pertinenti dovrebbe essere concesso ai membri della squadra in possesso di un idoneo nulla osta di sicurezza rilasciato da un'autorità competente. Un nulla osta di sicurezza riservato dell'UE o un analogo nulla osta di sicurezza nazionale dovrebbe essere considerato idoneo in questo contesto. Se del caso, i membri della squadra di esperti sono tenuti a fornire il loro nulla osta di sicurezza in preparazione della visita. L'Agenzia EUAA è vincolata dalle norme di sicurezza sulla protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate di cui all'articolo 65 del regolamento EUAA.

7 Formulazione delle risultanze e delle raccomandazioni in esito al monitoraggio

Il regolamento EUAA definisce il quadro per il completamento delle risultanze, delle raccomandazioni e dell'ulteriore follow-up (articolo 15, paragrafo 3, articolo 15, paragrafo 4, e considerando 20).

Nel contesto di ciascun monitoraggio, «[i]l direttore esecutivo trasmette le risultanze di un monitoraggio allo Stato membro interessato affinché formuli le proprie osservazioni, anche indicando, se del caso, le proprie esigenze». Gli Stati membri presentano osservazioni in linea con il regolamento.

A seguito della sostituzione del regolamento (UE) n. 604/2013 (regolamento Dublino III), conformemente all'articolo 73 del regolamento EUAA («clausola di attivazione»), il «direttore esecutivo, conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, elabora, sulla base delle risultanze di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e tenendo conto delle osservazioni dello Stato membro interessato, nonché in consultazione con la Commissione, elabora delle bozze di raccomandazioni». Lo Stato membro interessato presenta osservazioni entro i termini previsti dal regolamento, come indicato di seguito.

7.1 Relazione di monitoraggio

Per garantire una valutazione completa e migliorare la trasparenza della metodologia e degli strumenti utilizzati, per ogni monitoraggio verrà predisposta una relazione di monitoraggio.

La relazione di monitoraggio dovrebbe essere chiara, basata su dati concreti, individuare possibili carenze e vertere sui miglioramenti e sul potenziamento dell'efficienza nell'applicazione operativa e tecnica del CEAS. La relazione di monitoraggio dovrebbe essere concisa e succinta, concentrandosi sulle carenze aventi un impatto significativo sull'applicazione operativa e tecnica del CEAS, ed evidenziare i settori in cui dovrebbero essere apportati importanti miglioramenti nonché le buone prassi.

La relazione di monitoraggio seguirà un formato strutturato che comprende quanto segue.

- **Sintesi**: mette in evidenza i principali sviluppi, le risultanze e i progressi compiuti rispetto alle relazioni precedenti;
- **Introduzione**: comprende il contesto e lo scopo della relazione, compresa una descrizione generale del monitoraggio dell'Agenzia EUAA, la composizione della squadra di esperti, la politica di divulgazione e le pertinenti clausole di esclusione della responsabilità;
- **Ambito, metodi e tempi del monitoraggio**: ovvero il quadro di riferimento per la raccolta e l'analisi delle informazioni ai fini del monitoraggio, una descrizione degli strumenti di monitoraggio utilizzati nella procedura specifica (per esempio il campionamento di casi, il questionario di monitoraggio, le parti interessate che hanno fornito contributi), una panoramica delle visite in loco e delle riunioni tenute con le autorità degli Stati membri e le altre parti interessate;
- **Risultanze**: si tratta dell'esito della valutazione effettuata per individuare gli elementi e/o i settori che richiedono miglioramenti al fine di conseguire progressivamente la piena realizzazione dei

criteri oggettivi, l'indicazione di eventuali misure correttive, ove possibile, nonché le eventuali buone pratiche individuate;
- **Conclusione**: riassume le fasi successive e il seguito.

La relazione di monitoraggio conterrà, se del caso, gli elementi seguenti:

- **Ringraziamenti** alle organizzazioni che hanno contribuito alla relazione fornendo informazioni;
- **Riferimenti**: citazione delle fonti utilizzate nella relazione.

Figureranno **allegati** comprendenti tutto il materiale pertinente che la squadra di esperti ritiene necessario per supportare la valutazione e/o la redazione delle risultanze, o documenti complementari.

7.2 Risultanze

Sulla base della valutazione, le risultanze sono redatte in linea con la metodologia di monitoraggio. Ciascuna constatazione è valutata tenendo conto del suo impatto sul funzionamento del CEAS.

Elaborazione delle risultanze

Le risultanze di tutte le procedure di monitoraggio dovrebbero essere brevi e concise, incentrate sulle carenze, le sfide e le aree di miglioramento individuate. Se del caso, saranno individuate anche le buone pratiche. Le risultanze contenute nella relazione possono essere organizzate tematicamente in base alle componenti o alle fasi chiave del CEAS.

Le risultanze sono supportate da analisi basate su dati concreti. Ogni risultanza è presentata con una chiara descrizione delle carenze e delle problematiche, sostenuta da elementi di prova pertinenti, e un riferimento alla metodologia utilizzata per individuarla.

Le risultanze includeranno, ove possibile, indicazioni di possibili miglioramenti necessari per affrontare le eventuali carenze individuate durante la valutazione, tenendo conto dell'organizzazione nazionale di ciascuno Stato membro, e forniranno allo Stato membro interessato un'indicazione delle priorità per quanto riguarda l'impatto sul funzionamento del CEAS. Questo può servire come base per le raccomandazioni.

Le bozze delle risultanze dovrebbero essere discusse dalla squadra di esperti per raggiungere un'intesa comune.

Processo di consultazione con lo Stato membro interessato

A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento EUAA, il direttore esecutivo trasmette le risultanze di un monitoraggio allo Stato membro interessato affinché formuli le proprie osservazioni, anche indicando, se del caso, le proprie esigenze. Gli Stati membri hanno un termine di un mese dalla

data di ricezione delle risultanze per presentare osservazioni. Ciò è applicabile a tutti i tipi di monitoraggio.

Le osservazioni dello Stato membro sono prese in considerazione nel completamento delle risultanze. Qualora l'Agenzia EUAA o lo Stato membro lo ritengano necessario (ad esempio per ragioni di lunghezza al fine di garantire la piena presentazione della posizione delle autorità nazionali), anche le osservazioni degli Stati membri saranno incluse nelle appendici della relazione come documento a sé stante.

Nel caso del monitoraggio tematico, le bozze delle risultanze saranno distribuite individualmente a ciascuno Stato membro per eventuali osservazioni, come stabilito nell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento EUAA. A decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 15, paragrafi da 4 a 8, del regolamento EUAA, sarà elaborata una sola relazione finale comprendente tutte le risultanze degli Stati membri, al fine di garantire un approccio coerente e completo in linea con l'ambito del monitoraggio tematico e la necessità di un coordinamento e di un'azione trasversali. Fino all'entrata in vigore di questa fase, l'Agenzia EUAA presenterà al consiglio di amministrazione le risultanze tematiche senza far riferimento a carenze specifiche sui singoli Stati membri, salvo decisione contraria.

7.3 Raccomandazioni

Come indicato all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento EUAA «[i]l direttore esecutivo, sulla base delle risultanze e tenendo conto delle osservazioni dello Stato membro interessato, nonché in consultazione con la Commissione, elabora delle bozze di raccomandazioni. Tali bozze di raccomandazioni delineano le misure che lo Stato membro interessato dovrà adottare, anche con l'aiuto dell'Agenzia, se necessario, e un termine entro il quale le eventuali misure necessarie dovranno essere adottate dallo Stato membro interessato per affrontare le carenze o i problemi relativi alle capacità e alla preparazione individuati nel monitoraggio.» Lo Stato membro interessato dovrebbe avere la possibilità di richiedere l'assistenza dell'Agenzia per l'attuazione delle raccomandazioni e può chiedere un sostegno finanziario specifico a titolo dei pertinenti strumenti finanziari dell'Unione (considerando 20).

Ai progetti di raccomandazioni è data priorità in base alla loro urgenza e al loro potenziale impatto sul funzionamento del CEAS.

Processo di consultazione con lo Stato membro interessato

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento EUAA «[i]l direttore esecutivo inoltra le bozze di raccomandazioni allo Stato membro interessato. Per il monitoraggio per paese e il monitoraggio tematico lo Stato membro interessato dispone di un mese dalla data di ricezione della bozza di raccomandazione per inviare le proprie osservazioni in merito.

Nei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 2 [*monitoraggio ad hoc*], lo Stato membro interessato presenta le proprie osservazioni entro quindici (15) giorni».

Adozione e seguito

Dopo aver tenuto conto delle osservazioni dello Stato membro interessato, il direttore esecutivo sottopone le risultanze e le bozze di raccomandazioni al consiglio d'amministrazione. Il consiglio d'amministrazione, deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto, adotta le raccomandazioni.

Dopo l'adozione delle raccomandazioni da parte del consiglio di amministrazione, lo Stato membro preparerà un piano d'azione sull'attuazione delle raccomandazioni, ove necessario, e condividerà tale piano con l'Agenzia EUAA. Il piano d'azione specificherà nel dettaglio le misure e la tempistica. L'Agenzia EUAA può sostenere lo Stato membro in tal senso. Lo Stato membro riferirà periodicamente sull'avanzamento del piano d'azione all'Agenzia EUAA, in linea con la tempistica indicata e conformemente all'articolo 4 del regolamento EUAA. A tal fine, possono essere organizzate riunioni bilaterali tra l'Agenzia EUAA e lo Stato membro. L'Agenzia EUAA riferirà alla Commissione. Il consiglio di amministrazione sarà informato periodicamente in merito ai progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni.

Il processo di follow-up da parte della Commissione, se uno Stato membro non attua le misure delineate nelle raccomandazioni elaborate dall'Agenzia entro il termine fissato, con gravi conseguenze per il funzionamento del CEAS, è descritto in dettaglio all'articolo 15, paragrafi da 4 a 8, del regolamento EUAA.

7.4 Politica di divulgazione della relazione di monitoraggio

Lo status di classificazione delle relazioni di monitoraggio sarà determinato conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/443 ([12]). In ogni caso, la relazione di monitoraggio in quanto tale non sarà destinata alla divulgazione pubblica.

In caso di richieste di accesso del pubblico, a seconda dell'ambito di applicazione e del quadro giuridico applicabile, l'Agenzia consulta o informa rispettivamente lo Stato membro interessato ([13]).

Per promuovere la trasparenza, l'Agenzia EUAA, in consultazione con lo Stato membro, svilupperà una sintesi che illustri l'attuazione del monitoraggio, le principali aree delle risultanze e le raccomandazioni per divulgazione pubblica. Tale sintesi può essere resa disponibile nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro.

L'elaborazione di un modello sintetico sarà oggetto di ulteriori consultazioni con gli Stati membri attraverso la rete di monitoraggio.

([12]) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015D0443.
([13]) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001).

8 Aspetti procedurali per il monitoraggio

8.1 Norme e principi per la costituzione delle squadre di esperti

8.1.1 Composizione delle squadre di esperti

Il direttore esecutivo dell'Agenzia EUAA è responsabile della creazione di squadre di esperti [articolo 47, paragrafo 5, lettera p)], che sono composte da esperti appartenenti al personale dell'Agenzia, della Commissione e, se necessario, degli Stati membri e, in qualità di osservatore, dell'UNHCR. Tuttavia, l'assenza dell'osservatore dell'UNHCR non impedisce alle squadre di svolgere i propri compiti (considerando 24).

Personale dell'Agenzia EUAA

Le squadre di esperti sono composte principalmente dal personale dell'Agenzia. L'Agenzia assume la responsabilità generale e il coordinamento delle squadre di esperti nonché i preparativi necessari.

Commissione europea

La Commissione partecipa alle squadre di esperti in linea con la struttura indicativa proposta qui di seguito. Tutti i costi relativi alla partecipazione alla squadra di esperti sono coperti dalla Commissione. Le modalità di viaggio per le visite in loco negli Stati membri, in particolare l'alloggio e i trasferimenti interni, possono essere coordinate dall'Agenzia EUAA.

Esperti degli Stati membri

Secondo il regolamento, la squadra di esperti è composta, se necessario, da esperti degli Stati membri. Sebbene il meccanismo di monitoraggio dell'Agenzia EUAA non sia concepito come un processo di revisione tra pari, l'Agenzia sostiene il coinvolgimento attivo degli esperti degli Stati membri nelle squadre di esperti. Per facilitare la nomina degli esperti nelle squadre, sarà istituito un registro di esperti degli Stati membri ai fini del monitoraggio (di seguito «registro di monitoraggio»), presentato di seguito (cfr. 8.1.4 Istituzione del registro di monitoraggio). Alle squadre di esperti non è impedito di svolgere i loro compiti in assenza di esperti degli Stati membri.

Gli esperti degli Stati membri partecipano al monitoraggio a titolo personale e non in qualità di rappresentanti del rispettivo Stato membro. Di conseguenza, non dovrebbero chiedere consigli e/o orientamenti al loro rispettivo Stato membro durante lo svolgimento del monitoraggio.

La procedura di selezione degli esperti da iscrivere nel registro di esperti degli Stati membri ai fini del monitoraggio, compresa la creazione e la gestione del registro, il rimborso dei costi relativi alle missioni, la procedura per la nomina e la designazione degli esperti nell'ambito di una procedura di monitoraggio, la riservatezza, le attività successive alla nomina degli esperti degli Stati membri e i dati personali, sono specificati in una decisione del direttore esecutivo.

I rimborsi sarebbero limitati al tempo dedicato ai corsi di formazione, alla visita in loco e all'eventuale lavoro preparatorio e di follow-up svolto presso i locali dell'Agenzia EUAA, mentre qualsiasi lavoro svolto a distanza dal rispettivo Stato membro non può essere compensato ([14]).

Osservatori dell'UNHCR

L'UNHCR partecipa in qualità di osservatore alle squadre di esperti in linea con la struttura indicativa proposta qui di seguito. Alle squadre di esperti non è impedito di svolgere i loro compiti in assenza di osservatori dell'UNHCR.

L'Agenzia EUAA copre i rimborsi relativi ai costi della missione e al tempo trascorso durante la visita in loco, nonché all'eventuale lavoro preparatorio e di follow-up svolto presso i locali dell'Agenzia EUAA, mentre qualsiasi lavoro svolto a distanza non può essere compensato. Una decisione del direttore esecutivo approfondisce ulteriormente tali questioni.

8.1.2 Struttura e dimensioni delle squadre di esperti

La struttura e le dimensioni delle squadre dipendono dal tipo e dall'ambito di applicazione del monitoraggio, come indicato di seguito.

Monitoraggio per paese

La squadra di esperti per uno specifico monitoraggio per paese è coordinata da un alto funzionario dell'Agenzia EUAA che agisce in qualità di **coordinatore del monitoraggio per paese dell'Agenzia EUAA**.

Per coprire adeguatamente l'ampia gamma di competenze necessarie ai fini del monitoraggio, ma anche per gestire meglio il carico di lavoro, la squadra per il monitoraggio per paese sarà organizzata in specifici **sottogruppi tematici** composti da esperti nei settori **dell'asilo e dell'accoglienza**.

Ogni sottogruppo è coordinato da un **responsabile tematico dell'EUAA** con competenze pertinenti.

Figura 3. Presentazione schematica dei sottogruppi di monitoraggio

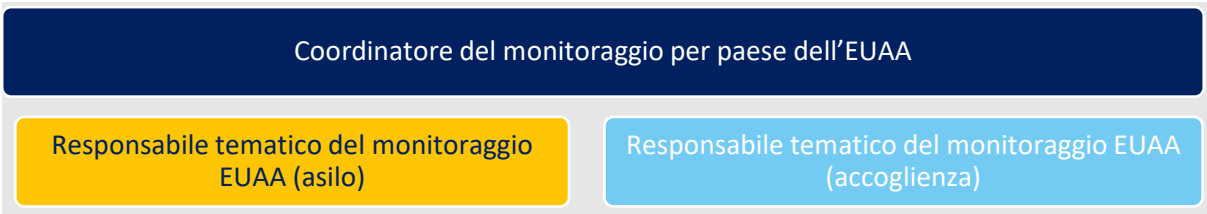

Fonte: EUAA

Le dimensioni indicative della squadra possono variare da quattro a diciassette esperti. L'Agenzia EUAA può, se necessario, adeguare ulteriormente le dimensioni della squadra in modo proporzionale.

([14]) Analogamente ai contributi degli Stati membri nei gruppi di redazione delle relazioni, delle guide e degli strumenti EUAA e nelle squadre di sostegno per l'asilo.

A titolo indicativo, la squadra di esperti per un monitoraggio per paese può essere composta come segue:

- da tre a sette membri del personale dell'EUAA, tra cui il coordinatore del monitoraggio per paese dell'EUAA e due responsabili tematici;
- da uno a quattro esperti della Commissione;
- fino a quattro esperti degli Stati membri, a seconda delle dimensioni complessive della squadra;
- fino a due esperti dell'UNHCR in qualità di osservatori.

Figura 4. Presentazione indicativa della squadra di esperti per una procedura di monitoraggio per paese

Fonte: EUAA

L'Agenzia EUAA mantiene una certa flessibilità per quanto riguarda le dimensioni delle squadre di esperti per il monitoraggio al fine di aumentare l'efficienza e ridurre gli oneri amministrativi.

L'Agenzia EUAA definirà e adeguerà le dimensioni della squadra di monitoraggio in funzione delle esigenze e delle problematiche di ciascun monitoraggio specifico, delle dimensioni e dei flussi migratori dello Stato membro da monitorare, della complessità del suo sistema di asilo/ricezione nonché del numero di luoghi da coprire in una visita in loco.

Tenendo conto del numero di procedure di monitoraggio per paese e di monitoraggio tematico previste ogni anno, l'Agenzia EUAA definirà la composizione della squadra di esperti prima di ogni procedura e ne informerà lo Stato membro interessato. Ciascuna squadra di esperti può essere coadiuvata da personale supplementare dell'Agenzia EUAA che supervisiona gli aspetti logistici, i preparativi, i servizi di interpretazione ecc.

Monitoraggio ad hoc

La composizione del gruppo di cui sopra sarà adeguata in linea con l'attenzione specifica in funzione delle serie preoccupazioni individuate dall'Agenzia EUAA o dalla Commissione, coprendo tutti o in parte i settori in esame in linea con i criteri oggettivi.

Monitoraggio tematico

La squadra di esperti per un monitoraggio tematico specifico è coordinata da un membro del personale di alto livello dell'EUAA che agisce come coordinatore tematico. Inoltre, la squadra di esperti dovrebbe essere composta, a titolo indicativo, come segue:

- da tre a sei membri del personale dell'EUAA, compreso il coordinatore del monitoraggio tematico dell'EUAA;
- fino a due esperti della Commissione;
- fino a due esperti degli Stati membri;
- fino a un esperto dell'UNHCR in qualità di osservatore.

Le dimensioni indicative della squadra vanno da quattro a nove esperti. L'Agenzia EUAA può, se necessario, adeguare ulteriormente le dimensioni della squadra in modo proporzionale.

8.1.3 Costituzione della squadra di esperti

Ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 5, lettere p) e q), del regolamento EUAA, il direttore esecutivo è responsabile della creazione di squadre di esperti ai fini del meccanismo di monitoraggio e dell'avvio di una procedura di monitoraggio in conformità con l'articolo 15, paragrafo 2, rispettivamente. Inoltre, il direttore esecutivo definisce, in linea con la struttura indicativa di cui sopra, la squadra di esperti per ciascuna procedura di monitoraggio, indicando:

- il numero di membri del personale EUAA;
- il numero di esperti degli Stati membri da nominare;
- il numero di rappresentanti della Commissione;
- il numero di osservatori dell'UNHCR.

Il numero complessivo dei membri della squadra di esperti sarà confermato nell'ambito della costituzione della stessa e comunicato allo Stato membro oggetto di monitoraggio.

Ritiro di un esperto dello Stato membro/annullamento della partecipazione

L'annullamento della partecipazione dovrebbe essere evitato il più possibile, soprattutto una volta organizzato il viaggio. L'annullamento della partecipazione di un esperto può comunque avvenire per giustificati, gravi e imprevisti motivi di natura personale (come una malattia improvvisa). Gli annullamenti saranno comunicati mediante notifica scritta all'unità Monitoraggio dell'agenzia EUAA. Il ritiro di un esperto per motivi legati al lavoro (per esempio aumento improvviso del carico di lavoro, completamento di un importante progetto) dovrebbe essere evitato, ove possibile.

Nel caso in cui il ritiro degli esperti degli Stati membri avvenga prima del completamento del programma della visita in loco e dell'organizzazione del viaggio, l'Agenzia EUAA può cercare un sostituto. L'assenza di un sostituto di un esperto dello Stato membro non influisce sulla realizzazione della visita in loco.

Lo Stato membro dovrebbe essere informato della modifica.

8.1.4 Istituzione del registro di monitoraggio

Ai fini del monitoraggio sarà istituito un registro di esperti degli Stati membri. Il registro di monitoraggio costituirà una riserva di esperti degli Stati membri che saranno messi a disposizione ai fini del meccanismo di monitoraggio. A tale riguardo, l'Agenzia EUAA, in consultazione con la rete di monitoraggio (cfr. il capitolo 13 Ruolo della rete di monitoraggio), svilupperà un modello per il modulo di nomina.

Ciascuno Stato membro può nominare un **massimo di cinque esperti** nel registro di monitoraggio su base volontaria, conformemente ai criteri generali indicati di seguito.

Se, ai fini di un monitoraggio, sono necessarie competenze specifiche non coperte dagli esperti degli Stati membri nominati nel registro, l'Agenzia può pubblicare un invito per esperti supplementare per la specifica procedura di monitoraggio.

L'invito alla nomina di esperti è condiviso con la rete di monitoraggio. Le nomine sono valide per **due anni** e possono essere rinnovate. Lo Stato membro può revocare una nomina in qualsiasi momento se i criteri e/o la disponibilità dell'esperto cessano di esistere.

Una volta nominati gli esperti degli Stati membri nella squadra, gli Stati membri faciliteranno la loro partecipazione al monitoraggio. Gli Stati membri dovrebbero inoltre agevolare la partecipazione degli esperti nominati nel registro di monitoraggio ai corsi di formazione dell'Agenzia EUAA necessari ai fini del meccanismo di monitoraggio.

Il direttore esecutivo stabilisce regole interne, procedure e strumenti di supporto per la gestione del registro di monitoraggio.

8.1.5 Criteri generali per la nomina di esperti degli Stati membri nel registro di monitoraggio

Gli esperti degli Stati membri messi a disposizione nel registro di monitoraggio soddisfano i seguenti criteri:

1. aver maturato un'ampia esperienza professionale di **almeno tre anni** nel settore del CEAS, in aree quali il coordinamento generale, la pianificazione, l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione di interventi e/o progetti riguardanti la procedura di asilo o i sistemi di accoglienza, le valutazioni, la gestione dei processi, la gestione dei centri di accoglienza, la

valutazione della vulnerabilità, il coordinamento con le autorità nazionali, la garanzia della qualità e l'identificazione di buone pratiche;
2. avere una comprovata e solida conoscenza delle norme applicabili del CEAS (per esempio conoscenza degli strumenti del CEAS, degli strumenti pratici dell'Agenzia EUAA ecc.);
3. avere un'adeguata conoscenza dell'inglese quale lingua di lavoro dell'Agenzia;
4. essere impiegati da un'autorità nazionale.

Oltre ai criteri di cui sopra, il direttore esecutivo può individuare altre competenze specifiche per gli esperti degli Stati membri (per esempio competenze linguistiche, competenze redazionali ecc.) se ciò è ritenuto particolarmente utile nel determinare la loro partecipazione a un monitoraggio.

I coordinatori nazionali di monitoraggio dovrebbero garantire che i criteri di cui sopra siano soddisfatti al momento della nomina degli esperti nel registro.

Gli Stati membri cercano di nominare un numero uguale di esperti nel campo della procedura di asilo e dell'accoglienza.

8.1.6 Formazione, selezione e nomina nelle squadre di esperti

L'Agenzia EUAA garantirà che gli esperti appartenenti alle squadre di esperti per il monitoraggio ricevano la formazione necessaria per la loro partecipazione al monitoraggio organizzato dall'Agenzia. L'Agenzia, se necessario e prima o al momento della nomina per una procedura specifica, impartirà agli esperti una formazione specifica per il meccanismo di monitoraggio.

Il direttore esecutivo stabilisce norme e procedure per la nomina di esperti appartenenti al personale dell'Agenzia, di esperti degli Stati membri nonché di esperti della Commissione e dell'UNHCR, quali membri di una squadra di esperti per un monitoraggio specifico. Durante ogni ciclo di monitoraggio occorre tenere in debita considerazione l'equilibrio di genere, un'equa rappresentanza geografica e una nomina equilibrata di tutti gli esperti degli Stati membri nell'ambito del meccanismo di monitoraggio nel suo complesso. Ove possibile, gli esperti degli Stati membri, che sono a loro volta monitorati in quell'anno o nella prima metà dell'anno successivo, possono essere esonerati dal partecipare a una squadra di esperti in quell'anno.

L'Agenzia EUAA e la Commissione sono impegnate a partecipare alle attività di monitoraggio con personale altamente esperto in qualità di membri. È opportuno tenere in debita considerazione l'esperienza e le competenze professionali pertinenti del personale al momento della loro nomina a membri della squadra di esperti.

Gli esperti degli Stati membri non fanno parte di una squadra di esperti che svolgono un monitoraggio nel paese in cui sono impiegati (compreso il personale in congedo non retribuito, gli esperti nazionali distaccati) e/o nel loro paese di cittadinanza, in caso di doppia cittadinanza o precedente cittadinanza.

Oltre alle misure periodiche volte a prevenire i conflitti di interesse e a sostenere l'**imparzialità** della squadra di esperti, un «periodo di raffreddamento» di almeno tre anni dopo essere stato assunto o aver lavorato (anche in qualità di partner esecutivo o contraente) per l'amministrazione nazionale oggetto dell'esame e/o nel settore dell'asilo (ad esempio, per un'ONG, o in qualità di avvocato

direttamente coinvolto nella procedura nazionale ecc.) nello Stato membro in esame, è osservato prima che un membro della squadra di esperti possa partecipare al monitoraggio dello Stato membro interessato. La stessa restrizione si applicherà agli esperti degli Stati membri dispiegati dall'Agenzia EUAA nell'ambito di una squadra di sostegno per l'asilo rispetto allo Stato membro interessato.

Figura 5. Presentazione schematica della procedura per la partecipazione di esperti degli Stati membri alle squadre di esperti

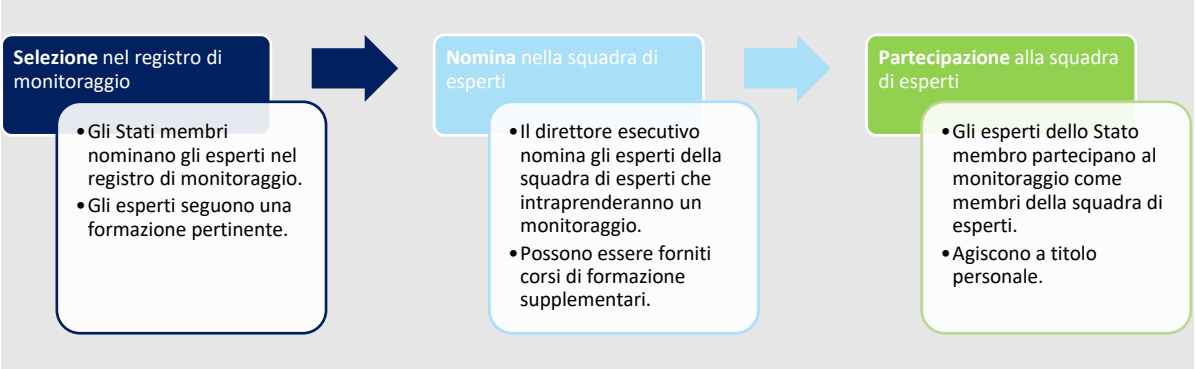

Fonte: EUAA

8.1.7 Attuazione

Il direttore esecutivo definirà un codice di condotta per le squadre di esperti, compreso l'eventuale personale di supporto (per esempio gli interpreti).

Ulteriori dettagli relativi all'attuazione della metodologia in relazione alle squadre di esperti devono essere adottati mediante una o più decisioni del direttore esecutivo.

8.2 Disposizioni pratiche per la visita in loco

8.2.1 Regole generali per l'organizzazione delle visite in loco

Il monitoraggio si svolge in stretta collaborazione con lo Stato membro, che facilita qualsiasi visita in loco effettuata ai fini del meccanismo di monitoraggio. Nel caso di un monitoraggio ad hoc previsto dall'articolo 15, paragrafo 2, l'Agenzia effettua visite con breve preavviso.

L'Agenzia EUAA informa gli Stati membri interessati di tali eventuali visite con un preavviso sufficiente. Le visite in loco sono organizzate in cooperazione con lo Stato membro interessato, in linea con il programma di monitoraggio annuale (cfr. capitolo 11 Programma di monitoraggio: struttura e criteri di raggruppamento). L'Agenzia intraprende tutte le attività preparatorie necessarie per garantire l'efficiente organizzazione delle visite in loco. L'ambito di applicazione della visita in loco è determinato sulla base della raccolta di informazioni in preparazione del monitoraggio.

Il **progetto di ordine del giorno** per le visite in loco è preparato dall'Agenzia indicando, in particolare:

- la durata, l'ambito preliminare e il calendario della visita in loco;
- le autorità nazionali da consultare durante la visita in loco nel quadro del processo di coordinamento guidato dallo Stato membro;
- le riunioni che saranno organizzate dall'Agenzia EUAA/dalla squadra di esperti con altre parti interessate pertinenti;
- l'elenco dei luoghi di interesse da visitare, per esempio le strutture di accoglienza (15), i centri di detenzione utilizzati ai fini dell'articolo 8 della direttiva sulle condizioni di accoglienza, i valichi di frontiera, i punti di registrazione ecc. e le attività previste. Previa consultazione dello Stato membro, la squadra di esperti può richiedere, durante la visita in loco, di recarsi a visitare altri luoghi sulla base delle informazioni raccolte durante la visita in loco;
- per quanto possibile, i nomi della squadra di esperti.

Lo Stato membro interessato sarà consultato in merito al progetto di ordine del giorno:

- almeno sei settimane prima della visita in loco prevista;
- 72 ore prima dello svolgimento di una visita in loco con breve preavviso.

Lo Stato membro da monitorare assiste la squadra di esperti nello svolgimento dei suoi compiti durante la visita in loco.

Le **questioni di sicurezza e protezione** devono sempre essere prese in considerazione durante il monitoraggio e devono essere garantite misure di salvaguardia. Lo Stato membro ospitante dovrebbe informare la squadra di tutti gli elementi necessari relativi alle specifiche questioni di sicurezza e salvaguardia che possono verificarsi durante la visita (per esempio visita in centri chiusi) e fornire istruzioni sulle regole da seguire, nonché sulle formalità richieste e/o sulle eventuali limitazioni. La responsabilità per la sicurezza delle squadre di esperti rimane dell'Agenzia EUAA.

In caso di circostanze improvvise e impreviste (per esempio eventi di emergenza, catastrofi naturali ecc.), il programma della visita in loco può essere modificato per i luoghi interessati in consultazione con lo Stato membro.

Interpretazione

La lingua di lavoro della squadra di esperti è l'inglese.

Per le riunioni e/o altri luoghi di interesse da visitare, per esempio strutture di accoglienza, centri di registrazione ecc., la squadra di esperti sarà accompagnata da interpreti messi a disposizione dall'Agenzia per garantire l'attuazione delle attività pertinenti (per esempio colloqui ecc.). Se necessario, l'Agenzia EUAA fornirà servizi di interpretazione.

([15]) Qualora l'Agenzia EUAA non disponga di un elenco completo dei luoghi/delle strutture dello Stato membro interessato, sarà istituita una procedura a livello bilaterale con lo Stato membro interessato quando sarà avviato il processo di raccolta delle informazioni per individuare i luoghi/le strutture pertinenti (cfr. tempistica 6.1). Nel caso in cui lo Stato membro indichi che un elenco potrebbe contenere un numero ingestibile di luoghi/strutture, l'Agenzia EUAA in consultazione con lo Stato membro fornirà dei criteri per filtrare i luoghi.

Organizzazione del viaggio

L'Agenzia coordina le disposizioni di viaggio necessarie, anche per i viaggi interni richiesti all'interno dello Stato membro (per esempio il viaggio tra i siti ubicati in diverse regioni/province ecc.) e l'alloggio all'interno dello Stato membro interessato. Il rimborso dei costi relativi al viaggio e all'alloggio sarà organizzato in linea con le «norme per gli esperti» (cfr. il risultato atteso pertinente).

Sale riunioni

Lo Stato membro monitorato dovrebbe mettere a disposizione sale riunioni per l'organizzazione di riunioni con le autorità nazionali o indicare, durante la fase preparatoria, l'eventuale indisponibilità di tali sale. In tal caso, l'Agenzia EUAA cercherà di trovare soluzioni diverse.

Per le riunioni con altre parti interessate, l'Agenzia si farà carico delle spese pertinenti per le sale riunioni.

9 Quadro specifico per la pianificazione di emergenza

La valutazione della capacità e della preparazione degli Stati membri a gestire situazioni di pressione sproporzionata è un obiettivo centrale del mandato di monitoraggio dell'Agenzia EUAA.

Le procedure di asilo e i sistemi di accoglienza sono costantemente soggetti a flussi fluttuanti di richiedenti protezione internazionale. Non solo l'aumento degli afflussi, ma anche le tendenze al ribasso possono comportare gravi problemi per le amministrazioni competenti in materia di asilo e accoglienza. Le amministrazioni responsabili per l'asilo e l'accoglienza devono quindi essere in grado sia di aumentare e sia di ridimensionare rapidamente le risorse e le capacità. In particolare, durante il processo di ridimensionamento, le amministrazioni devono gestire il mantenimento delle conoscenze in merito a procedure molto complesse e disporre di meccanismi per il rapido potenziamento delle risorse e della capacità in caso di nuovo aumento dell'afflusso.

Inoltre, la preparazione e la pianificazione di emergenza devono poter basarsi su un'organizzazione efficiente dei processi quotidiani in grado di rispondere ai cambiamenti e di essere scalabili. La scalabilità comporta che il processo non venga bloccato facilmente quando viene ampliato, per esempio a causa della mancanza di spazio e di risorse o di tempi di apertura o di contatto limitati.

Per questi motivi, la capacità e la preparazione degli Stati membri di gestire situazioni di ulteriore pressione migratoria nelle procedure di asilo e nei sistemi di accoglienza non dipendono solo dalla disponibilità di piani di emergenza di qualità, ma anche dall'organizzazione quotidiana dei processi in seno all'amministrazione.

Il monitoraggio da parte dell'Agenzia EUAA della capacità e della preparazione degli Stati membri si baserà pertanto su due pilastri: in primo luogo, la capacità, l'efficienza e la reattività dei processi quotidiani in corso e, in secondo luogo, l'esistenza e il funzionamento di piani di emergenza per una risposta rapida ed efficace ai diversi scenari di pressione sproporzionata.

L'Agenzia EUAA nel monitoraggio della capacità e della preparazione degli Stati membri a gestire situazioni di pressione sproporzionata cercherà di essere coerente con i metodi e gli orientamenti di attuazione sviluppati nell'ambito del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione.

Efficienza e reattività dei sistemi di asilo e accoglienza

Per quanto riguarda la capacità, l'efficienza e la reattività dei processi, il monitoraggio si concentrerà, in linea con i criteri oggettivi OVR1, OVR2, OVR3, REC6, REC7 e DUB5, sui quattro elementi seguenti:

1. la disponibilità e la capacità delle **risorse umane essenziali nelle procedure di asilo,** in particolare: funzionari addetti alla registrazione (registrazione della predisposizione e presentazione di una domanda), funzionari addetti alla gestione dei casi (intervistatori e responsabili delle decisioni), funzionari a titolo del regolamento Dublino, interpreti/traduttori, e personale di supporto necessario per organizzare un colloquio, notificare la decisione e rilasciare la documentazione pertinente;

2. la disponibilità e la capacità dei **luoghi di accoglienza e delle risorse umane essenziali,** in particolare gli agenti di accoglienza, compreso il personale responsabile dell'individuazione delle esigenze di accoglienza particolari, e gli interpreti/i traduttori;
3. l'efficienza dei processi esistenti, tra cui:
   - l'efficienza del processo dalla registrazione della predisposizione delle domande di protezione internazionale e della presentazione, se questa distinzione è applicabile, il processo stesso di registrazione e presentazione, e il rinvio alla procedura Dublino, se applicabile;
   - l'efficienza del processo di trasferimento dalla registrazione della predisposizione all'ammissione in un centro di accoglienza (se applicabile);
   - l'efficienza del meccanismo di individuazione, valutazione e risposta per i richiedenti con esigenze procedurali e di accoglienza particolari, compresi i minori non accompagnati;
   - l'efficienza del processo di determinazione dello Stato membro responsabile e l'effettiva attuazione dei trasferimenti Dublino;
   - l'efficienza del processo di pianificazione e di conduzione del colloquio personale;
   - l'efficienza del processo decisionale e la gestione dei flussi decisionali, comprese le procedure di ricorso;
   - l'efficienza del processo di assegnazione dei luoghi di accoglienza (ingresso e uscita);
4. la sorveglianza interna delle possibili inefficienze e strozzature, in particolare degli arretrati:
   - nelle procedure di asilo relative alle fasi chiave della procedura, come il numero di casi in attesa di un colloquio personale o il numero di casi oggetto di un colloquio, ma in attesa di una decisione, e le relative motivazioni;
   - nei sistemi di accoglienza relativi alle fasi chiave dei processi, come l'assegnazione delle risorse materiali per l'accoglienza o il processo di deflusso dalle strutture di accoglienza.

Pianificazione di emergenza

In linea con i criteri oggettivi, il monitoraggio dell'Agenzia EUAA verterà su quattro elementi relativi alla pianificazione di emergenza negli Stati membri.

1. L'esistenza di una **pianificazione di emergenza** relativa alle procedure di asilo e ai sistemi di accoglienza, in particolare il loro status, le componenti essenziali, la loro flessibilità ed efficacia, la loro correlazione con altri piani di gestione delle crisi e la conoscenza dei piani da parte del personale competente, compresa la loro disponibilità ad applicarli. A questo proposito, l'Agenzia EUAA valuterà i meccanismi e la capacità di potenziare rapidamente le risorse umane e i processi quando necessario, il che può includere la preparazione degli Stati membri a richiedere e assorbire l'assistenza operativa e tecnica dell'Agenzia nell'ambito della pianificazione di emergenza.
   - Meccanismi e piani per aumentare il numero di risorse umane essenziali secondo necessità; erogazione di finanziamenti adeguati, percorsi di assunzione rapidi e/o piani per attivare le riserve di personale, programmi di formazione rapidi e/o mirati, fatta salva la necessità di una formazione adeguata.
   - Meccanismi di appalti rapidi o piani per l'espansione delle risorse logistiche necessarie per l'impiego del personale aggiuntivo e l'esistenza di meccanismi di espansione e/o di appalti rapidi e di piani per espandere rapidamente il numero di capacità di accoglienza disponibili, tenendo conto delle possibili modalità eccezionali relative alla concessione delle condizioni

materiali di accoglienza in linea con l'articolo 18, paragrafo 9, della DCA (rifusione), e delle scorte di materiali.

2. **Revisione o test** periodici e, quando necessario, adattamento e aggiornamento del processo di pianificazione e preparazione di emergenza.
3. Meccanismi di revisione o di sorveglianza per valutare periodicamente se è stato raggiunto un fattore scatenante corrispondente all'attivazione di uno scenario del piano di emergenza.
4. **Meccanismi di coordinamento** per gestire, attivare e guidare l'attuazione dei piani di emergenza sulla base dei fattori scatenanti identificati.

Qualora i piani di emergenza o le misure relative all'asilo e all'accoglienza facciano riferimento a un più ampio sistema nazionale di gestione delle crisi o vi siano integrati, il monitoraggio sarà effettuato senza pregiudicare il sistema nazionale di gestione delle crisi.

Fasi pratiche per il monitoraggio della pianificazione di emergenza

In linea con l'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento EUAA, «[g]li Stati membri comunicano all'Agenzia, su domanda di questa, le informazioni riguardanti i loro piani d'emergenza con le misure da prendere per far fronte a eventuali pressioni sproporzionate sul loro sistema di asilo o di accoglienza.»

A questo proposito, l'Agenzia EUAA può richiedere informazioni sulle capacità e sui piani di emergenza o condividere i piani di emergenza stessi, attraverso un questionario standardizzato.

Durante la visita in loco, le squadre di esperti possono:

- consultare i piani di emergenza esistenti in loco, in linea con gli eventuali livelli di classificazione applicabili al documento;
- intervistare le principali parti interessate del piano di emergenza e le unità responsabili del coordinamento della risposta alle crisi a livello nazionale;
- in via facoltativa, a seconda dell'accordo dello Stato membro, condurre un esercizio di simulazione a tavolino per valutare il funzionamento di un piano di emergenza insieme alle principali parti interessate a livello nazionale. Viene presentato uno scenario specifico alle principali parti interessate, alle quali viene chiesto di formulare le azioni di risposta e le misure concrete da adottare per la loro attuazione. Al termine dell'esercizio i partecipanti valutano l'efficacia del loro piano di risposta e individuano i possibili punti di forza e di debolezza da affrontare.

10 Quadro specifico per il monitoraggio ad hoc

L'obiettivo generale del monitoraggio ad hoc è, analogamente al monitoraggio per paese e al monitoraggio tematico, l'individuazione di possibili carenze nei sistemi di asilo e accoglienza degli Stati membri e di eventuali questioni relative alla capacità e alla preparazione per gestire situazioni di pressione sproporzionata, allo scopo di migliorare l'efficienza di tali sistemi.

Un monitoraggio ad hoc sarà avviato in caso di «serie preoccupazioni» derivanti dall'analisi delle informazioni. Le serie preoccupazioni devono essere fondate su informazioni concrete e affidabili e il potenziale impatto negativo di carenze o problemi di capacità e preparazione sul funzionamento del sistema di asilo o di accoglienza di uno Stato membro deve essere significativo. Una preoccupazione implica tuttavia che le rispettive carenze o questioni di capacità e preparazione non debbano essere considerate come accertate prima della decisione di avviare il monitoraggio, poiché questo è l'oggetto stesso della visita di monitoraggio ad hoc.

In primo luogo, le informazioni su cui si basano le preoccupazioni devono essere **concrete e affidabili**. L'Agenzia EUAA trae le rispettive informazioni dall'analisi della situazione dell'asilo nell'Unione condotta dall'Agenzia a norma dell'articolo 5 del suo regolamento (16). Si terrà conto delle relazioni dei funzionari di collegamento dell'Agenzia EUAA che «forniscono regolarmente relazioni al direttore esecutivo in merito alla situazione dell'asilo nello Stato membro interessato e alla sua capacità di gestire efficacemente i propri sistemi di asilo e di accoglienza» [articolo 7, paragrafo 4, lettera f)]. «Qualora nelle relazioni [...] siano sollevate preoccupazioni riguardo a uno o più dei suddetti aspetti d'interesse per lo Stato membro in questione, il direttore esecutivo informa senza indugio tale Stato membro. Tali relazioni sono prese in considerazione ai fini del meccanismo di monitoraggio di cui all'articolo 14 e sono trasmesse allo Stato membro interessato.» (articolo 7, paragrafo 4, del regolamento EUAA). Tutte le informazioni che possono dare adito a serie preoccupazioni saranno valutate in base alla loro obiettività e, per quanto possibile, sottoposte a controlli incrociati con altre fonti di informazione per garantirne l'accuratezza e la pertinenza, in conformità con il quadro di riferimento per la raccolta e l'analisi delle informazioni (cfr. capitolo 5 Quadro per la raccolta e l'analisi delle informazioni).

In secondo luogo, il possibile impatto della carenza o di qualsiasi problema in termini di capacità e preparazione dovrebbe essere significativo nella misura in cui possono esserci conseguenze materiali per il funzionamento del sistema di asilo e di accoglienza dello Stato membro nel suo complesso.

(16) Articolo 5, paragrafo 1, del regolamento EUAA: «Per fornire informazioni tempestive e affidabili agli Stati membri e individuare possibili rischi per i sistemi d'asilo e di accoglienza degli Stati membri, l'Agenzia raccoglie e analizza informazioni sulla situazione dell'asilo nell'Unione e – nella misura in cui ciò possa avere un impatto sull'Unione – nei paesi terzi, comprese informazioni aggiornate sulle cause profonde, sui flussi migratori e dei rifugiati, sulla presenza di minori non accompagnati, sulla capacità complessiva di accoglienza e sulle necessità di reinsediamento dei paesi terzi e su eventuali arrivi massicci di cittadini di paesi terzi che potrebbero sottoporre i sistemi di asilo e di accoglienza degli Stati membri a pressioni sproporzionate. Ai fini di cui al primo comma del presente paragrafo, l'Agenzia lavora in stretta collaborazione con l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e, se del caso, tiene conto dell'analisi dei rischi svolta dall'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera a norma nell'articolo 29 del regolamento (UE) 2019/1896, in modo da garantire il massimo livello di coerenza e convergenza delle informazioni fornite dall'Agenzia e dall'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera.»

L'Agenzia EUAA terrà conto di tutte le informazioni disponibili sulle azioni già intraprese dallo Stato membro per porre rimedio alla situazione.

Misure per avviare il monitoraggio ad hoc

In caso di serie preoccupazioni che richiedono l'avvio di un monitoraggio ad hoc, l'Agenzia EUAA consulta la Commissione. Conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento EUAA, la Commissione può anche richiedere il monitoraggio ad hoc che viene avviato dall'Agenzia.

Il direttore esecutivo dell'Agenzia è responsabile dell'avvio di un monitoraggio ad hoc. Lo Stato membro sarà informato non appena possibile dell'avvio di un monitoraggio ad hoc sulla base di serie preoccupazioni. Tali informazioni indicheranno se il monitoraggio è avviato su iniziativa dell'Agenzia EUAA o su richiesta della Commissione, i motivi per cui il monitoraggio è avviato e gli aspetti del CEAS che saranno oggetto del monitoraggio ad hoc, il che determinerà l'ambito di applicazione della procedura. Le notifiche saranno indirizzate al coordinatore nazionale di monitoraggio, con il rispettivo membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia EUAA e i loro supplenti in copia.

L'Agenzia EUAA può effettuare visite con breve preavviso a sostegno del monitoraggio ad hoc. Lo Stato membro sarà informato 72 ore prima di una visita di monitoraggio con breve preavviso. Prima della visita, sarà programmato anche un incontro con il coordinatore nazionale di monitoraggio e le autorità responsabili.

A sostegno del monitoraggio ad hoc, l'Agenzia EUAA può inviare un elenco di domande specifiche allo Stato membro interessato. I termini per rispondere alle domande saranno sufficientemente lunghi da consentire allo Stato membro di fornire ragionevolmente la risposta.

Gli Stati membri avranno la possibilità di fornire, entro un termine concordato, ulteriori informazioni su eventuali domande rimaste in sospeso dopo la visita in loco.

Modalità pratiche specifiche applicabili al monitoraggio ad hoc

L'Agenzia effettua le visite con breve preavviso per le finalità di un monitoraggio ad hoc. Il monitoraggio ad hoc non è oggetto di programmi pluriennali o annuali e si svolge in aggiunta a tali procedure.

Come descritto in precedenza, il direttore esecutivo informa lo Stato membro interessato entro 72 ore dalla visita. La notifica preventiva dovrebbe essere inviata per iscritto **(via e-mail)** al coordinatore nazionale di monitoraggio **e al supplente**, al rispettivo membro del consiglio di amministrazione **e al supplente**, e l'Agenzia deve darne un seguito immediato per garantire che l'informazione sia ricevuta.

Data la natura urgente della visita, è responsabilità esclusiva dell'Agenzia stabilire l'ordine del giorno dettagliato. Una volta che lo Stato membro è stato informato, l'Agenzia consulterà il calendario e il programma dettagliato con lo Stato membro interessato e terrà conto delle eventuali osservazioni formulate al riguardo dallo Stato membro.

Di conseguenza, l'onere logistico grava sull'Agenzia, che si occupa del coordinamento di tutte le disposizioni necessarie e dovrebbe garantire la disponibilità di interpreti qualificati in ausilio alla squadra di esperti.

In generale, la preparazione e l'attuazione delle visite con breve preavviso differiscono dalle normali visite in loco in quanto

- la fase di avvio può essere molto breve;
- i compiti dettagliati della squadra di esperti e le informazioni generali sono a disposizione della squadra di esperti con breve preavviso (riunioni preparatorie); e
- la raccolta di informazioni viene adattata. A questo proposito, il questionario di monitoraggio può essere fornito allo Stato membro interessato con una scadenza più breve o essere omesso. Tuttavia, lo Stato membro può fornire informazioni e/o risposte complementari, se necessario, dopo la visita.

La **visita in loco con breve preavviso richiede un'elevata flessibilità e adattabilità da parte della squadra** di esperti e dello Stato membro interessato. La **squadra di esperti deve essere istituita conformemente alle norme generali per gli esperti**, ma i dettagli della visita saranno resi disponibili solo dopo la notifica allo Stato membro interessato.

11 Programma di monitoraggio: struttura e criteri di raggruppamento

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento EUAA, «[il] consiglio d'amministrazione, sulla base di una proposta del direttore esecutivo e in consultazione con la Commissione, adotta un programma ai fini del meccanismo di monitoraggio di cui all'articolo 14 («programma di monitoraggio»).

Per garantire trasparenza e prevedibilità, il meccanismo di monitoraggio dell'applicazione operativa e tecnica del CEAS si basa su un **ciclo di monitoraggio di cinque anni** (di seguito «ciclo di monitoraggio») definito in un programma di monitoraggio pluriennale integrato da un programma di monitoraggio annuale ogni cinque anni civili.

Il **programma di monitoraggio pluriennale** definisce:

- il calendario provvisorio degli Stati membri da monitorare a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento EUAA (monitoraggio per paese) in ciascuno dei cinque anni di un ciclo di monitoraggio. Ogni Stato membro è valutato almeno una volta ogni cinque anni. L'ordine esatto e il calendario del monitoraggio per paese in un anno specifico saranno definiti nel programma di monitoraggio annuale;
- il numero provvisorio di procedure di monitoraggio tematico sull'attuazione di aspetti tematici o specifici del CEAS in tutti gli Stati membri, in linea con il regolamento e nella misura in cui siano prevedibili. Il numero esatto e i temi del monitoraggio tematico saranno fissati nel programma di monitoraggio annuale.

Un **programma di monitoraggio annuale** a sua volta conferma:

- gli Stati membri che saranno oggetto di monitoraggio per paese per l'anno successivo, unitamente all'ordine e al calendario provvisorio delle rispettive visite in loco in cooperazione con gli Stati membri, e
- il numero esatto e gli argomenti del monitoraggio tematico insieme al calendario provvisorio.

Il programma di monitoraggio annuale sarà adottato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia EUAA entro il 30 giugno dell'anno precedente.

In caso di forza maggiore ([17]), gli adeguamenti del programma sono effettuati di concerto con gli Stati membri interessati senza che il consiglio di amministrazione debba adottare nuovamente il programma aggiornato. L'Agenzia ne informa il consiglio di amministrazione.

([17]) Per «forza maggiore» si intendono le circostanze che esulano dal controllo dell'Agenzia e degli Stati membri in linea con il diritto dell'UE e la giurisprudenza della CGUE. Nella causa *Busseni* la Corte ha definito la nozione di forza maggiore come «avvenimenti esterni che rendono impossibile il verificarsi dell'evento di cui trattasi. Anche se non presuppone un'impossibilità assoluta, essa richiede tuttavia che si tratti di difficoltà anormali, indipendenti dalla volontà dell'interessato, e che risultino inevitabili malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso». Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 febbraio 1984. Acciaierie e Ferriere Busseni SpA contro Commissione delle Comunità europee. Causa 284/82. Raccolta della Giurisprudenza 1984 -00557, identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1984:47.

11.1 Monitoraggio per paese: raggruppamento degli Stati membri

Per definire l'ordine in cui gli Stati membri devono essere monitorati ai fini del monitoraggio per paese, si seguirà l'ordine in cui gli Stati membri esercitano la presidenza del Consiglio dell'UE, come stabilito nella decisione 2016/1316 del Consiglio, del 26 luglio 2016.

A questo proposito, il ciclo provvisorio quinquennale del monitoraggio per paese è formulato come segue:

Figura 6. Presentazione schematica del raggruppamento degli Stati membri per il monitoraggio per paese

Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
Paesi Bassi	Austria	Portogallo	Spagna	Lituania
Slovacchia	Romania	Slovenia	Belgio	Grecia
Malta	Finlandia	Francia	Ungheria	Italia
Estonia	Croazia	Repubblica ceca	Polonia	Lettonia
Bulgaria	Germania	Svezia	Cipro	Lussemburgo
			Irlanda	

Fonte: EUAA

Il programma di cui sopra indica l'ordine e il calendario del monitoraggio per paese. Possono verificarsi modifiche minori a seconda dello Stato membro in cui sarà condotta la procedura pilota di monitoraggio, delle esigenze del servizio e del ritmo effettivo di attuazione.

L'ordine esatto e il calendario delle visite in loco per il monitoraggio per paese in un anno specifico saranno definiti nel programma di monitoraggio annuale.

L'Agenzia EUAA cercherà di evitare di programmare un monitoraggio per paese quando coincide con il semestre di presidenza del Consiglio dell'UE per lo Stato membro interessato. Per quanto possibile e nel pieno rispetto della regola del ciclo quinquennale, in sede di pianificazione di una visita in loco l'Agenzia EUAA prenderà in considerazione anche la partecipazione di uno Stato membro al «trio di presidenza» del Consiglio dell'UE.

11.2 Monitoraggio tematico: programma annuale di monitoraggio tematico

Ai fini del meccanismo di monitoraggio, il monitoraggio tematico consente il monitoraggio di aspetti tematici o specifici del CEAS per quanto riguarda tutti gli Stati membri.

L'organizzazione di un monitoraggio tematico è definita nel programma di monitoraggio annuale entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello a cui il programma si riferisce, specificando l'obiettivo del monitoraggio tematico.

Il monitoraggio tematico è avviato sulla base di una proposta del direttore esecutivo e in consultazione con la Commissione. La proposta verrebbe formulata considerando le risorse disponibili e le esigenze precedentemente identificate di tale monitoraggio negli Stati membri. La rete di monitoraggio può sottoporre all'attenzione dell'Agenzia, per esame, un tema di particolare interesse per il monitoraggio tematico.

Per evitare duplicazioni, il monitoraggio tematico sarà, per quanto possibile, integrato nel monitoraggio per paese per gli Stati membri da monitorare nel corso di tale anno.

11.3 Monitoraggio ad hoc

Il **monitoraggio ad hoc** non è soggetto a programmazione, né dipende da altre procedure di monitoraggio (monitoraggio tematico e/o per paese) organizzate per lo stesso periodo.

12 Protezione dei dati personali ai fini del meccanismo di monitoraggio

Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento EUAA, qualsiasi trattamento di dati personali effettuato dall'Agenzia è svolto in conformità del regolamento (UE) 2018/1725. Quest'ultimo si applica anche nel contesto del meccanismo di monitoraggio. Le rispettive responsabilità, per il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati per ogni fase del processo di monitoraggio in cui saranno trattati dati personali, saranno indicate in dettaglio con gli Stati membri nel contesto della rete di monitoraggio, come richiesto.

13 Ruolo della rete di monitoraggio

Il meccanismo di monitoraggio è attuato in consultazione con gli Stati membri.

La rete di monitoraggio (MoNet) dell'Agenzia EUAA è costituita dai coordinatori nazionali di monitoraggio e dai loro rappresentanti. MoNet è un forum concepito per agevolare l'attuazione del meccanismo di monitoraggio, scambiarsi regolarmente i riscontri e trarre insegnamenti dall'attuazione del meccanismo di monitoraggio. Tale rete sarà inoltre consultata per esaminare gli aspetti tecnici dell'attuazione della metodologia al fine di migliorare i processi di monitoraggio e facilitarne l'applicazione uniforme.

La rete comprende:

- il personale dell'Agenzia EUAA;
- il principale coordinatore nazionale di monitoraggio dei rispettivi Stati membri vincolati dal regolamento EUAA e il supplente;
- la Commissione;
- l'UNHCR in qualità di osservatore.

Ulteriori dettagli sul lavoro, sul funzionamento e sul ruolo sono forniti nei termini di riferimento elaborati dall'Agenzia EUAA.

14 Revisione della metodologia di monitoraggio

La metodologia comune delineata nel presente documento è soggetta a futuri miglioramenti e adattamenti ai cambiamenti del quadro legislativo. Tutti gli emendamenti o le modifiche della metodologia sono stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia EUAA, sulla base di una proposta del direttore esecutivo e in consultazione con la Commissione.

È prevista una revisione periodica, a base ciclica, con l'obiettivo di implementare le modifiche pertinenti prima del nuovo ciclo di monitoraggio.